



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

785^a seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 15 marzo 2017

Presidenza del vice presidente Calderoli,
indi del presidente Grasso
e della vice presidente Di Giorgi

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	7
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	47
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	51

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO7

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2067) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena* (Approvato dalla Camera dei deputati):

(1844) *Deputato FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato* (Approvato dalla Camera dei deputati):

(2032) *Deputato MOLteni ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato* (Approvato dalla Camera dei deputati):

(176) *SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione:*

(209) *TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiatione di pena:*

(286) *MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena:*

(299) *COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario:*

(381) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti:*

(382) *BARANI. – Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate:*

(384) *BARANI. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena:*

(385) *BARANI. – Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive:*

(386) *BARANI. – Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti:*

(387) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale":*

(389) *BARANI. – Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica:*

(468) *MARINELLO ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario:*

(581) *COMPAGNA. – Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo:*

(597) *CARDIELLO ed altri. – Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni:*

(609) *CARDIELLO ed altri. – Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione:*

(614) *CARDIELLO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo:*

(700) *BARANI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette:*

(708) *CASSON ed altri. – Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale:*

(709) *DE CRISTOFARO ed altri. – Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudi-*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, Ppl, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

zio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione:

(1008) **LO GIUDICE ed altri.** – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata:*

(1113) **CASSON ed altri.** – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale:*

(1456) **LUMIA ed altri.** – *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso:*

(1587) **LO GIUDICE ed altri.** – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti:*

(1681) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso:*

(1682) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso:*

(1683) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso:*

(1684) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata:*

(1693) **GINETTI ed altri.** – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale:*

(1713) **CAMPANELLA ed altri.** – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati:*

(1824) **RICCHIUTI ed altri.** – *Modifica della disciplina della prescrizione:*

(1905) **BARANI.** – *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale:*

(1921) **MUSSINI ed altri.** – *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati:*

(1922) **D'ASCOLA ed altri.** – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione:*

(2103) **CAPPELLETTI.** – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione:*

(2295) **GINETTI.** – *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà:*

(2457) **BISINELLA ed altri.** – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina (Relazione orale):*

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457, con il seguente titolo: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario:

PRESIDENTE.....	10
DI MAGGIO (CoR).....	10
MINEO (Misto-SI-SEL).....	11
BISINELLA (Misto-Fare!).....	12
STEFANI (LN-Aut).....	14
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)).....	16
RICCHIUTI (Art. I-MDP).....	18
FALANGA (ALA-SCCLP).....	21

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	23
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457:

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).....	23
D'ASCOLA (AP (Ncd-CpE)).....	25
MUSSINI (Misto).....	29
GIARRUSSO (M5S).....	30
CALIENDO (FI-PdL XVII).....	32
FILIPPIN (PD).....	35

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	38
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457:

DI BIAGIO (AP (Ncd-CpE)).....	39
-------------------------------	----

Votazione nominale con appello.....40

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	42
-----------------	----

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE.....	43
AMIDEI (FI-PdL XVII).....	42
GIOTTO (M5S).....	43
PUGLIA (M5S).....	44

*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 2067-1844-
2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-
468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-
1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-
1921-1922-2103-2295-2457**

Emendamento 1.900 (testo corretto), su cui il Governo
ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo
degli articoli da 1 a 40 nel testo unificato proposto dal-
la Commissione 49

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI 51

**PROGETTI DI ATTI E DOCUMENTI DELL'U-
NIONE EUROPEA**

Deferimento a Commissioni permanenti 51

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di
enti 55

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Interrogazioni, apposizione di nuove firme 56

Mozioni 56

Interrogazioni 58

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi
dell'articolo 151 del Regolamento 68

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta 71

Interrogazioni da svolgere in Commissione 81

Ritiro di interrogazioni 81

ANNESSI 83

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).
Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1844) Deputato FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2032) Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato (Approvato dalla Camera dei deputati)

(176) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione

(209) TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena

(286) **MANCONI ed altri.** – *Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

(299) **COMPAGNA.** – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

(381) **BARANI.** – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(382) **BARANI.** – *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

(384) **BARANI.** – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

(385) **BARANI.** – *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

(386) **BARANI.** – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

(387) **BARANI.** – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*

(389) **BARANI.** – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

(468) **MARINELLO ed altri.** – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

(581) **COMPAGNA.** – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

(597) **CARDIELLO ed altri.** – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

(609) **CARDIELLO ed altri.** – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

(614) **CARDIELLO ed altri.** – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

(700) **BARANI.** – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

(708) **CASSON ed altri.** – *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

(709) **DE CRISTOFARO ed altri.** – *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

(1008) **LO GIUDICE ed altri.** – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

(1113) **CASSON ed altri.** – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale*

(1456) **LUMIA ed altri.** – *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

(1587) **LO GIUDICE ed altri.** – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(1681) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

(1682) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

(1683) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

(1684) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

(1693) **GINETTI ed altri.** – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

(1713) **CAMPANELLA ed altri.** – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

(1824) **RICCHIUTI ed altri.** – *Modifica della disciplina della prescrizione*

(1905) **BARANI.** – *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

(1921) **MUSSINI ed altri.** – *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

(1922) **D'ASCOLA ed altri.** – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione*

(2103) **CAPPELLETTI.** – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*

(2295) **GINETTI.** – *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

(2457) **BISINELLA ed altri.** – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina*

(Relazione orale) (ore 9,35)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457, con il seguente titolo: *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2067, 1844 e 2032, già approvati dalla Camera dei deputati, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha presentato l'emendamento 1.900 sull'approvazione del quale ha posto la questione di fiducia e ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

DI MAGGIO (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*CoR*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non è da buon legislatore - e mi scuso anticipatamente per il bisticcio di parole - adagiarsi sull'adagio *quiete vivere, nulla movere*, che è quello che sta accadendo esattamente con riferimento al provvedimento che ci accingiamo a votare oggi, tra l'altro con un metodo che abbiamo ampiamente contestato in Assemblea, ossia il voto di fiducia.

Un provvedimento di tale tenore avrebbe meritato molta più attenzione, poiché incide su passaggi di vita reale del nostro Paese. Ancora una volta, esso vede il legislatore rimanere terzo - cosa che, a mio avviso, non sarebbe mai da fare - fra due istanze contrapposte, che provengono dal mondo dell'avvocatura e da quello della magistratura. Il legislatore, che avrebbe l'obbligo di vagliare e intervenire, rimane invece totalmente fuori da questa schermaglia che abbiamo potuto ampiamente vivere in Commissione. Questo cosa comporta? Viene compresso il diritto del cittadino, che si vede sempre superare da interessi che lo relegano a un ruolo secondario.

Il provvedimento è importante per due aspetti fondamentali, che hanno richiamato anche l'attenzione dei *media* e sono concetti abbastanza controversi, quali la prescrizione e le intercettazioni. Il Gruppo dei Conser-

vatori e Riformisti sull'argomento aveva proposto emendamenti che avrebbero sicuramente potuto aiutare il provvedimento. Veniamo però sempre superati da questo voto di fiducia, che francamente ci sorprende, perché alla fine non risolve assolutamente nulla.

Ho iniziato dicendo *quiete vivere, nulla movere*: ci troviamo oggi a licenziare un provvedimento sul quale esprimeremo voto contrario e che auspichiamo possa essere bocciato dall'Assemblea, perché non risolve i problemi del processo penale. Il processo rimarrà lunghissimo e vittima, come al solito, ne sarà il cittadino, che rimarrà schiacciato fra due grandi poteri, la magistratura e l'avvocatura, e non avremo risolto nulla. Il risultato finale di questi processi, infatti, è che il nostro sistema sociale vive la negligenza economica che poi scaturisce da questi fatti. Non si è potuto né lavorare bene in Commissione né emendare il provvedimento in Assemblea. Credo che bene farebbe il Governo se decidesse di riprendersi questo provvedimento, che non aiuta assolutamente a risolvere i problemi del processo penale.

Per i motivi che ho appena enunciato, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti voterà contro questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, la riforma che oggi siamo chiamati a votare è per molti aspetti importante. Al suo interno contiene provvedimenti attesi, come alcune misure che rendono più civile la detenzione in carcere e per le quali un esponente radicale ha fatto anche lo sciopero della fame, come la modifica dei termini di prescrizione per gli abusi sui minori (e di recente abbiamo visto che un abuso è andato prescritto, quindi giustizia non è stata fatta).

Si tratta di un provvedimento che langue in Parlamento da molto tempo, visto che il suo *iter* parlamentare è cominciato nel maggio 2014, tre anni fa.

Se la responsabilità di queste lungaggini fosse del Parlamento, per esempio della Commissione giustizia del Senato (che frequento da qualche tempo e dove spesso incrociano le lame avvocati e giudici, e d'altra parte anche ieri in Senato avete visto queste schermaglie in Assemblea), o dei senatori e dei deputati che non fanno il loro dovere (e talvolta non lo fanno quando - lunedì alla Camera - mostrano un'Aula desolatamente vuota, pur essendo in discussione un provvedimento importante come il testamento biologico), se fossero queste le ragioni per le quali il Governo pone la fiducia, bisognerebbe votarla. Purtroppo però non è affatto così. Il provvedimento sulla riforma del processo penale e del codice di procedura penale è stato bloccato per le contraddizioni interne al Governo Renzi, che ha letteralmente sequestrato questa riforma, facendola arrivare in Aula, per poi toglierla all'Assemblea, perché al suo interno erano nate delle divergenze che non sembravano componibili. Oggi, purtroppo, il Governo Gentiloni Silveri

chiede la fiducia proprio per comporre, con un afflato unitario solo di facciata, queste divergenze non colmabili.

Su cosa verte però la divergenza nel Governo e su cosa verte la difficoltà di varare questo documento? Diciamo con chiarezza che verte intorno ai reati dei cosiddetti colletti bianchi. Oggi, onorevoli senatori, a pagina 21 del «Corriere della Sera» c'è un articolo di Gian Antonio Stella, che spiega molto bene come soltanto lo 0,9 per cento dei detenuti lo siano per reati finanziari, un ventesimo rispetto a quanto accade in Germania, spiegando invece che le carceri sono piene di spacciatori. Bene, il provvedimento che oggi dovremo votare raddoppia le pene per i furti, che sono naturalmente una violenza per chi li subisce, da tre a sei anni. Quindi, quelli che già prima andavano in carcere, ci andranno per un periodo ancora più lungo.

Contemporaneamente, il provvedimento riduce la spesa per le intercettazioni. Sapete molto bene che le intercettazioni sono uno strumento fondamentale soprattutto nel caso di reati dei colletti bianchi, di reati finanziari, che riguardano l'intermediazione tra politica e affari. Non solo questo; al pubblico Ministero viene posto un limite per le indagini che, come ha spiegato Falcone - anche se molti di voi che hanno esaltato il sacrificio suo e di Borsellino poi se ne dimenticano - sono enormemente più complicate quando si tratta di reati finanziari, di reati dei «colletti bianchi», di reati che coinvolgono la politica. Su tali questioni il Governo ha trovato una mediazione al ribasso, per cui non si risolve il punto fondamentale. Mi riferisco, per esempio, alla modifica dei termini della prescrizione, che sarebbe stata utile ed è stata suggerita dai magistrati per evitare che proprio questi reati, che creano un'emergenza sociale gravissima, rimanessero impuniti.

Basterebbe questo per motivare il voto contrario alla fiducia chiesta dal Governo Gentiloni Silveri, ma vorrei concludere dicendo chiaramente a quest'Assemblea, un po' distratta, che cosa è stata questa legislatura. Questa legislatura ha visto un Parlamento ostaggio del Governo Renzi, che ha proceduto in due modi; da un lato, con un populismo antiparlamentare - ricordate le sedute notturne per dimostrare che i parlamentari non lavoravano mentre il Governo imponeva la governabilità - dall'altro lato, con il trasformismo parlamentare, allargando la maggioranza fino a renderla assolutamente incapace di portare avanti provvedimenti del genere. Questo andazzo deve finire; il Governo Gentiloni Silveri ha fatto male a porre la fiducia perché in qualche misura cerca di portare a casa risultati e mediazioni del Governo Renzi con gli stessi metodi. Su questo non possiamo starci e noi di Sinistra Italiana esprimeremo un voto contrario alla fiducia. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

BISINELLA *(Misto-Fare!)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, colleghi, Sottosegretario, peccato non ci sia il ministro Orlando a seguire il dibattito perché su

un tema così importante la presenza del Ministro della giustizia sarebbe stata assolutamente fondamentale.

Lo dico subito: noi del Gruppo Misto-Fare! non voteremo la fiducia su questo provvedimento, e seppure esso contiene alcuni aspetti migliorativi, non ha però colto l'occasione per dare una risposta precisa, seria e rigorosa dello Stato all'esigenza di maggior sicurezza richiesta dai cittadini. Ormai assistiamo quotidianamente - lo riportano le cronache - a fatti inquietanti che dimostrano come reati quali furti in abitazione, rapine, violazioni di domicilio privato, a furti e rapine commessi negli esercizi commerciali, in ambito professionale e nelle attività imprenditoriali, siano ormai all'ordine del giorno.

Le statistiche riportano un aumento dei reati di tipo predatorio. Ciò è dovuto probabilmente alla situazione di crisi economica, ma anche a una grande presenza, negli ultimi anni, di immigrazione irregolare nel nostro Paese. Soprattutto nell'ultimo decennio questo ha determinato in molte città, dalle più grandi alle più piccole fino alle periferie, una situazione quasi invivibile, e non si conta giorno in cui non si senta raccontare di un episodio increscioso di questo tipo.

Tra l'altro, va sempre ricordato a noi tutti che questi reati vengono commessi con sempre maggior violenza verso le persone: non è soltanto una questione di vedersi portar via le cose più care con la violazione, comunque inaccettabile, del proprio domicilio e della propria privata dimora, ma sono anche le modalità con cui tali reati vengono perpetrati, con un'efferatezza che ha dell'incredibile, che lascia sgomenti i cittadini, i quali non si sentono adeguatamente tutelati dallo Stato.

Noi speravamo pertanto che, con questa grande revisione dei codici (penale, di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario) potesse e dovesse trovar posto una forte risposta da parte dello Stato. Abbiamo presentato una proposta di legge a mia prima firma, abbinata al disegno di legge del Governo che poi è stata tradotta anche in specifiche proposte emendative, che poteva essere un'occasione trasversale per sostenere un forte inasprimento delle pene. Avevamo proposto che venissero triplicate le pene, considerando anche tecnicamente la possibilità oggettiva che ciò potesse avvenire, per un duplice scopo: una risposta di repressione forte, ma anche uno scopo di prevenzione, perché agendo sulla deterrenza, dando un segnale forte di risposta della giustizia e dello Stato nei confronti di chi delinque nel nostro Paese, si potesse lavorare nel tempo per un calo di questo tipo di reati.

Oltretutto, avevamo proposto un bilanciamento di tali norme e dell'innalzamento delle pene che potesse anche consentire ai magistrati di potersi muovere in un ambito normativo più chiaro e preciso, in modo da evitare quei pronunciamenti frutto di discrezionalità che spesso lasciano sgomenti i cittadini, che magari vedono una persona arrestata con molta fatica ed incredibile impegno da parte delle Forze dell'ordine, che rischiano anche la loro vita per la difesa dei cittadini, essere rilasciata nel giro di un paio di giorni.

Continueremo a portare avanti in ogni sede la nostra proposta e pretendiamo che si accompagni anche alla revisione della legittima difesa, sulla

quale, analogamente, abbiamo presentato una nostra iniziativa. Ci sono diverse proposte presentate da vari Gruppi ed io credo che il Governo abbia il dovere di ascoltare le esigenze portate avanti nelle Aule parlamentari, in quanto istanze provenienti dai cittadini.

Pertanto, su questo fronte non possiamo dirci soddisfatti. I fatti del lodigiano di qualche giorno fa sono l'ennesima riprova della lontananza di questa Assemblea, in questo momento, dalle esigenze di vita reale dei cittadini e dai loro bisogni. Per tali considerazioni, e portando avanti questa nostra battaglia, che è la battaglia di tutti i cittadini, non possiamo assolutamente dare sostegno al Governo su questo provvedimento. (*Applausi della senatrice Bellot*).

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, avevamo la possibilità di intervenire sul codice penale e sul codice di procedura penale in modo efficace, efficiente e magari risolutivo di alcuni problemi, invece si è persa l'ennesima occasione, tra l'altro con un *iter* che ha visto l'esclusione del Parlamento e dei componenti della Commissione giustizia dalla possibilità di costruire la norma, in quanto il disegno di legge in esame è stato praticamente d'iniziativa governativa.

Il testo arrivato all'esame dell'Assemblea, nonostante la discussione in Commissione, presenta una forte pressione da parte del Governo e non per niente oggi arriviamo a votare la fiducia, quando invece si potevano esaminare molte proposte avanzate dal Gruppo della Lega Nord ma anche da altri colleghi e magari si potevano modificare codice penale e codice di procedura penale, in questo momento molto discussi.

Indubbiamente ai giorni nostri la situazione della criminalità è molto particolare: si ha un incremento dei reati predatori ai quali il presente disegno di legge non offre un'effettiva soluzione, in quanto prevede interventi quasi di belletto, aumentando le pene per il furto, la rapina e l'estorsione: iniziative che sembrano fatte solo perché noi del Gruppo della Lega Nord continuiamo a insistere da anni su questa tematica. Infatti, non vorremmo che tale misura sia stata posta in essere in vista della futura campagna elettorale, in cui magari il Governo cerca di mascherare con pochi interventi l'inefficienza che ha caratterizzato l'ultima legislatura in termini di lotta alla criminalità.

Ricordiamo che è inutile aumentare le pene senza incidere sui benefici riconosciuti dall'ordinamento carcerario attraverso tutte le ipotesi elaborate con i provvedimenti svuota carceri. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Noi continuiamo a dirlo, perché il grande problema dell'intervento normativo in esame è che non incide assolutamente su tutti i provvedimenti varati in questa legislatura dal Governo e dalla maggioranza con il solo obiettivo di non far andare i criminali in galera (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Il principale problema, infatti, è mantenere le carceri con una capienza regolamentare, quindi l'obiettivo dichiarato è non mandare i criminali in galera. Mi riferisco

pertanto all'insieme delle varie ipotesi che prevedono la liberazione anticipata, ovvero il fatto che per ogni sei mesi di reclusione qualsiasi criminale guadagna settantacinque giorni di liberazione anticipata e quindi conteggiandoli elimina diversi anni di pena. Vi sono poi tutte le norme che prevedono il carcere preventivo solo per i reati puniti con pene superiori ai cinque anni, la non punibilità per fatti di particolare tenuità, intendendo i reati puniti con pene fino a cinque anni; si prevede l'ipotesi della messa alla prova, questo arcano e strano istituto propria del processo minorile e che prevede una forma di purificazione dal reato ogni qual volta ci si sottopone a questa specie di procedimento di rieducazione.

Tutti questi interventi, tutte queste norme hanno creato in Italia un sistema che può esser ben visto solo dalla criminalità, perché ovviamente passa il messaggio per cui in Italia non si va in galera. Il provvedimento in discussione non ha fatto nulla in questo senso, in quanto ha mantenuto la stessa linea, continuando a prevedere benefici. Non per nulla nel provvedimento è prevista la procedibilità a querela per tutti i reati puniti con pene fino a quattro anni se si tratta di reati contro la persona o contro il patrimonio. Ciò significa svuotare l'attività delle procure, perché il problema è non caricare di lavoro le procure e non quello di difendere i cittadini, indagando e condannando chi commette reati.

Questi sono i problemi presenti in questo provvedimento, ma non solo: le condotte riparatorie. Vero, il criminale deve risarcire il danno. Ma questo lo deve risarcire comunque. Potrà intervenire ai fini della determinazione dell'ammontare della pena, ma non andare ad escludere la pena nel momento in cui si tengono condotte riparatorie di risarcimento del danno. Anche perché in tal modo si fa quasi una distinzione per censo. Il criminale ricco ha la possibilità di essere impunito e il criminale povero sarà incriminato. Noi abbiamo presentato delle proposte molto serie su queste tematiche: inasprimento di pene per tutti i reati predatori (furto e rapine) e modifica della ormai dimenticata legittima difesa.

È un problema, perché adesso vi sono dei casi che balzano sempre agli onori della cronaca: il gioielliere, il tabaccaio o il benzinaio. Tutta una serie di ipotesi di reato che continuano ad essere trattate dalla magistratura, permettendo alla stessa di utilizzare quello spazio di discrezionalità che la norma concede.

E noi volevamo risolverle e per questo avevamo presentato un disegno di legge; che è andato alla Camera, è stato trattato in Assemblea, è stato svilto inserendovi un emendamento che prevede una sorta di valutazione sulla situazione psicologica di chi reagisce, ma non risolve il problema, ed è stata insabbiato in Commissione. Ed ora, la legittima difesa quando non se ne parla più, diventa importante ed essenziale.

Quindi, noi non possiamo e non potremo mai votare un provvedimento, e men che mai la fiducia, quando si insiste su questa tendenza e non si vuole dare una effettiva soluzione al problema di un Paese che, come vedete, ormai ha la sensazione di non avere più la sicurezza.

Quindi, signori, ai cittadini l'ardua sentenza. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Signor Presidente, io approfitto della cortesia del collega Mineo, che ha richiamato in Aula questa mattina, come fonte autorevole, un articolo di Stella sul «Corriere della Sera» per dire che in Italia i reati contro la pubblica amministrazione non vengono perseguiti, perché la percentuale di persone in carcere per questi reati è molto minore rispetto a quella delle persone condannate per altri reati.

Noi ci stiamo avvitando proprio su una serie di bufale, balle gigantesche, cosmiche che hanno inquinato il dibattito politico: i famosi 60 miliardi all'anno di corruzione che graverebbero sull'Italia, che sarebbe quindi uno dei Paesi più corrotti del mondo.

Come ho detto più volte ai colleghi, è come se in ogni vostra Provincia, dove abitate, ogni anno vi fossero 600 milioni di tangenti. Capite che sono numeri contestati dalla Corte dei conti, perché totalmente fuori dalla realtà. Numeri che sono frutto di sondaggi sull'opinione della gente.

Ora, se su queste opinioni si vuole costruire una legislazione, capite che siamo già alla follia, nel senso che, quando qualcuno va a esaminare la realtà dei processi per fatti di corruzione o concussione, scopre che sono poche centinaia all'anno. Noi stiamo parlando di milioni di casi di corruzione, teorici, e vediamo che essi corrispondono a qualche centinaio di processi, che non finiscono con la prescrizione ma con sentenza di assoluzione o condanna. Il fenomeno della prescrizione, nei reati della pubblica amministrazione, è rarissimo.

Invece, cosa stiamo facendo con questo provvedimento? Personalmente concordo con l'aumento della pena fino a sei anni per i reati predatori (anche se è poco). Il fenomeno dei furti in casa, infatti, è una delle esperienze più terribili che possano capitare a una persona, poiché viene violata la sua casa, la sua intimità e qualche volta la sua sicurezza personale (a volte nelle case svaligate si verificano anche efferati omicidi) e per tutta la vita rimane il terrore di trovarsi di nuovo i ladri in casa. A me è successo più volte di subire una rapina in casa, ma non voglio riportare il mio caso, perché con chiunque si parli, si riscontra che sempre più frequentemente si ha il problema di trovarsi i ladri in casa.

È chiaro, quindi, che c'è un allarme sociale vivissimo, unito all'impossibilità di azione di polizia e carabinieri, i quali dicono che i rumeni vengono qui dall'estero perché lì, se li pescano, vanno in carcere, mentre qui, se li trovano, il giorno dopo sono fuori. Allora c'è il *tam tam* per venire in Italia a rubare nelle case delle persone, perché qui è una pacchia. Quindi, l'aumento della pena è giusto e io avevo segnalato anche al Ministero dell'interno la necessità di pene più severe.

Nel provvedimento in esame viene posta in essere anche un'altra operazione, quella che ho illustrato ieri con una tabella. Si accusa qualcuno di un reato contro la pubblica amministrazione, che può essere gravissimo;

come turbativa in atti giudiziari, induzione, reati come quelli di cui parleremo nel prosieguo di questa seduta, vale a dire il traffico di influenze illecite (che poi non si capisce bene cosa sia l'illecito, il lecito e cosa sia il traffico), e il legislatore, con il provvedimento che passerà con la fiducia di alcuni colleghi, arresta oggi l'accusato e poi si prende fino a trentasei anni per fare il processo, perché il limite massimo per la corruzione dalla tabella risulta essere di trentasei anni; ma anche per tutti gli altri reati il legislatore, dal 2015 ad oggi, ha portato la prescrizione da nove a diciotto anni, cioè l'ha raddoppiata per ognuno di questi reati.

Ho domandato ieri e domando allora nuovamente oggi al Ministro della giustizia (se ci fosse), al Sottosegretario e ai colleghi: ma, secondo voi, è civiltà giuridica quella in cui un cittadino, un pubblico ufficiale o un imprenditore viene accusato di qualcosa, viene incarcerato e poi l'ordinamento prevede di tenerlo lì in sospeso per trentacinque anni senza dirgli se è innocente o colpevole? Poiché io sono dell'idea che la corruzione e la concussione, quelle vere, quelle reali, quelle che accadono nelle vostre città vadano perseguite con grande determinazione; ma quando i magistrati hanno le prove e gli elementi per arrestare qualcuno, ci vogliono poi trentacinque anni per fare il processo? Silvio Berlusconi in tre anni ha fatto il primo grado, il secondo grado e la Cassazione ed è stato espulso da quest'Assemblea; ciò vuol dire che, quando la magistratura ha la volontà di fare un processo, accidenti se lo fa e lo fa in termini rapidissimi. A cosa servono allora i vent'anni, i venticinque anni o i trentacinque anni? Me lo vogliono spiegare i colleghi, me lo vuole spiegare il Ministro? A cosa serve questo arretramento drammatico della civiltà giuridica di un Paese, nella cui Costituzione c'è scritto che c'è la presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza passata in giudicato?

Uno entra in un tunnel - l'ho detto ieri e lo ripeto - gli rovinano la famiglia, lo sospendono dal servizio, non prende più lo stipendio e sta lì per anni, anni e anni, sotto la spada di Damocle di una simile cultura. Con il collega Lumia ne abbiamo discusso in Commissione: Lumia sostiene che lo Stato deve prendersi tutto il tempo necessario per colpire un colpevole. È un po' la tesi di Davigo: sì, a Mani pulite ci sono state delle assoluzioni, l'errore giudiziario non è il fatto che uno sia stato arrestato, ma è l'assoluzione, secondo lui. Forse non è stato ancora acquisito il dato secondo cui - basta andare a vedere le statistiche - chi finisce in carcere in Italia o comunque viene accusato nel 30, 40, 50 o 60 per cento dei casi poi viene assolto. I giudici, rispetto all'iniziativa dei pubblici ministeri, dimostrano che la persona che ha subito questo calvario era perfettamente innocente.

Quando si accusa una persona, gli esiti sono allora due: può essere condannato (e per i reati contro la pubblica amministrazione la prescrizione è un fatto rarissimo, caro Mineo, quindi non so di cosa stiamo parlando) o può essere assolto. Pertanto - come diceva un collega ieri - una persona, quando viene condannata dopo venti o trent'anni, non è più la stessa persona colpevole che ha commesso il reato; immaginate un innocente, quando viene assolto dopo trent'anni da un fatto che gli ha macchiato la reputazione, gli ha rovinato l'onore e gli ha distrutto la famiglia. L'ordinamento dopo trenta o trentacinque anni gli dice che è innocente, sempre che glielo dica, perché

ho sottolineato un piccolo fenomeno: più è traballante l'accusa, più gli elementi raccolti sono serviti magari a un grande scontro mediatico, più non gli fanno il processo, malgrado l'imputato combatta per ottenere una sentenza. Ho citato dei casi di persone, colleghi deputati, che per sette anni sono stati arrestati e il procedimento, dopo anni e anni, è stato archiviato senza neanche il rinvio a giudizio, dopo che avevamo letto sui giornali che erano stati arrestati. Queste cose le ho dette in Commissione e le ripeto in Aula.

Io la fiducia non la voterò; qualcun altro del mio Gruppo, che magari fa parte del Governo, la voterà. Esprimo una mia opinione personale, in attesa che qualcuno del Governo o della maggioranza mi spieghi quale civiltà giuridica è quella che si comporta in questa maniera. Vedo una famosa tabella, pubblicata dal «Corriere della Sera» (che non è il Vangelo), in cui non ci sono il Regno Unito e la Francia, e la Svizzera ha meno persone in carcere di quante ne abbiamo noi rispetto a questi reati. Se dunque la magistratura si concentrasse nel perseguire non le statistiche e i sondaggi di opinione, che ci coprono di ridicolo e di disprezzo davanti a tutto il mondo, ma i fatti reali di corruzione e di concussione, e, quando ha le prove, facesse dei processi che durano poco e che dimostrano in pochi anni che il colpevole viene condannato e finisce in carcere, noi, forse, avremmo risolto il problema. E infatti il collega Caliendo, grande magistrato, in Commissione ha dimostrato che, dopo le leggi adottate sotto i Governi Berlusconi - penso alla cosiddetta legge ex Cirielli - i reati prescritti sono diminuiti e non aumentati: ripeto, il numero dei reati prescritti è di gran lunga diminuito. Al contrario, per effetto del provvedimento in esame che allunga all'infinito i termini, il numero delle prescrizioni aumenterà a dismisura, perché più tempo c'è, meno si faranno i processi e magari ci si occuperà di qualcosa di mediaticamente più fruttuoso.

Non posso dimenticare che siamo un Paese in cui De Magistris è sindaco di Napoli e il nostro collega Nicola Magrone ha prima fatto il magistrato e poi è entrato in Parlamento con la sinistra. A seguire, è tornato a fare il magistrato a Larino e ha arrestato Di Giandomenico, nostro collega parlamentare. Dopo sette anni tutte le persone che ha arrestato non sono state neanche rinviate a giudizio. E adesso è sindaco di Modugno (mi riferisco a Magrone e non a Di Giandomenico, che naturalmente è stato rovinato dall'arresto).

Non posso dimenticare che i magistrati sono in politica, sono tra di noi e fanno i sindaci, i Presidenti della Regione Puglia e si candidano nel Partito Democratico. Vi sembra un Paese normale quello in cui accadono siffatte cose? Queste sono le terribili anomalie che ci portiamo dietro e, purtroppo, il provvedimento in esame, prevedendo un assurdo e folle aumento dei termini di prescrizione, invece di migliorare la situazione, drammaticamente la peggiora. (*Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI) e CoR*).

RICCHIUTI (*Art.1-MDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (*Art. 1-MDP*). Signor Presidente, onorevoli senatori, ritorna oggi in Assemblea il provvedimento per la riforma del processo penale dopo un travaglio durato moltissimi mesi.

L'impianto normativo del disegno di legge introduce significative novità nel nostro sistema della giustizia e si presenta, oggettivamente, come un testo di mediazione politica tra le diverse posizioni che si sono evidenziate nella maggioranza parlamentare. Per questi motivi, pur in presenza di un quadro equilibrato di sintesi, il testo finale sacrifica una disciplina più innovativa su alcuni punti della riforma che sarebbero stati essenziali per un giudizio interamente positivo. D'altronde, l'aver posto la fiducia ci ha tolto la possibilità di contribuire in Assemblea a un miglioramento del testo.

Innanzitutto - come ho avuto modo di sostenere in Assemblea diversi mesi fa - il nuovo regime giuridico non prefigura una soluzione di cambiamento radicale della disciplina sulla prescrizione, così come avevo auspicato e come da anni chiedono a gran voce tutti gli osservatori, da Caselli a Gratteri, da Roberti a Cantone, da Libera a Riparte il futuro. Temo, infatti, che possa essere non risolutivo allungare solamente i tempi della prescrizione tra appello e Cassazione, anche se si tratta sicuramente di un miglioramento rispetto allo stato attuale della normativa.

Diversi giorni fa, a evidenziare le lacune del nostro sistema di giustizia ci ha pensato la Commissione europea, che ha pubblicato la «Relazione per paese relativa all'Italia 2016, comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici». Bruxelles ci ricorda che l'Italia si è classificata al ventiseiesimo posto nell'Unione europea per il controllo della corruzione, che ha ottenuto da Transparency International uno dei peggiori risultati tra le democrazie europee e che si è posizionata centoventesima su centotrentotto Paesi per quanto riguarda i favoritismi nelle decisioni dei dipendenti pubblici e ottantasettesima per quanto riguarda la distrazione di fondi pubblici.

Così si esprime la Commissione europea sulla prescrizione: «Il sistema attuale ostacola considerevolmente la repressione della corruzione, non da ultimo perché incentiva tattiche dilatorie da parte degli avvocati».

Il rapporto tra il numero di procedimenti penali prescritti e il numero di procedimenti penali conclusi indica che le prescrizioni in primo grado sono aumentate dal 2013, salendo al 9,5 per cento nel 2015. Per quanto riguarda le corti d'appello, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2015, questo rapporto è aumentato dal 12,3 al 22,6 per cento. I tassi di prescrizione presso la Corte di cassazione sono più bassi, ma risultano in aumento da qualche anno a questa parte. Nel complesso, un'alta percentuale di cause cade in prescrizione dopo la condanna di primo grado.

Sempre pochi giorni fa, la corte d'appello di Torino ha dichiarato la prescrizione di un delitto di stupro su una minorenne, verificatosi circa venti anni fa, dopo la celebrazione del primo grado di giudizio, a distanza di circa dieci anni dal fatto reato e dopo la conclusione del processo d'appello, a distanza di altri dieci anni. Si sono prescritti i reati che riguardano le morti per amianto, così come abbiamo il ragionevole dubbio che il processo sulla tragedia di Viareggio possa cadere in prescrizione per alcune fattispecie di rea-

to. Questi eventi, che hanno suscitato un sentimento di profonda indignazione in tanti di noi, rappresentano solo gli ultimi dei casi più gravi, che ci ricordano l'urgenza di metter mano subito al regime della prescrizione, per fare dell'Italia un Paese più civile.

Nei lavori della Commissione per l'elaborazione delle proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata, presieduta dal procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, e consegnata a fine 2014 alla Commissione parlamentare antimafia, alla Camera dei deputati e al Senato, e sostanzialmente ignorata dal Governo Renzi, sono state avanzate alcune significative proposte di modifica al codice penale e al codice di procedura penale. In particolare, la relazione di tale Commissione parte proprio dall'analisi del tema dell'estinzione del reato per prescrizione, affermando la necessità di un nuovo disegno normativo. L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 161 del codice penale e l'aggiunta della condanna in primo grado come fatto interruttivo - e non sospensivo, com'è nel testo che si propone - sarebbero state scelte più coerenti. Per queste ragioni, rispetto alla proposta normativa indicata nel disegno di legge n. 2067 oggi in esame, sul regime specifico della prescrizione avremmo auspicato decisamente un approccio meno timido e più orientato a offrire una soluzione finalmente risolutiva.

Mi soffermo poi su un secondo intervento significativo di riforma radicale del sistema giustizia, contenuto nel testo della Commissione presieduta dal dottor Gratteri: le operazioni sotto copertura per scovare illeciti nella pubblica amministrazione, estendendo la disciplina di cui all'articolo 9 della legge n. 146 del 2006 e successive modificazioni a un tassativo elenco di reati contro la pubblica amministrazione, nonché ai conseguenti reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego dei relativi proventi. È purtroppo noto che, anche su questo tema, il precedente Governo Renzi non ha mai inteso recepire alcuna indicazione, accumulando nuovi ritardi che oggi lasciano un vuoto normativo.

Infine, ci preme sottolineare un punto che sta creando ulteriore allarme tra alcuni vertici delle procure e che riguarda l'inserimento, previsto all'articolo 18 del disegno di legge in esame, del comma 3-*bis* all'articolo 407 del codice di procedura penale. Le norme in questione prevedono l'obbligo per il pubblico ministero di esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione entro tre mesi dalla fine delle indagini preliminari, nonché l'obbligatorietà dell'avocazione da parte del procuratore generale presso la corte d'appello. Il rischio paventato anche dalla giunta dell'Associazione nazionale magistrati è di produrre un nuovo intasamento nel lavoro degli uffici anche più grave rispetto ad oggi, soprattutto a causa della carenza negli organici del personale amministrativo, rallentando il lavoro delle procure fino alla paralisi completa.

Se l'intento del Governo è velocizzare i processi - cosa che naturalmente condividiamo - dotare l'apparato della giustizia di tutti gli strumenti e del personale amministrativo necessari sarebbe dovuta essere la scelta prioritaria rispetto a tutte le altre.

Non si capisce poi perché non è stata prevista la notifica telematica anche per il processo penale, così come avviene per il civile. Siamo ancora

fermi alla notifica cartacea, cioè al *far west*, quando invece il mondo va in un'altra direzione.

Diamo infine un giudizio positivo sulla delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario e sulle norme che riguardano la razionalizzazione dei costi per le intercettazioni, che recepiscono una proposta mia e della senatrice Lo Moro, presentata in occasione dell'esame della delega contenuta nella riforma Madia e inspiegabilmente non esercitata. Sulle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) rimando all'esaustivo intervento della collega senatrice Dirindin.

In conclusione, auspicando che il successivo passaggio alla Camera dei deputati possa migliorare gli aspetti problematici che abbiamo evidenziato, all'interno di una valutazione complessivamente positiva sull'impianto del disegno di legge, a nome del Gruppo parlamentare Articolo 1 - Movimento democratico e progressista, dichiaro il voto favorevole alla riforma del processo penale. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP*).

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, ho ascoltato l'ultimo intervento della collega che, dopo aver illustrato le innumerevoli ragioni di contestazione e di disapprovazione del testo al nostro esame, conclude con una dichiarazione di voto favorevole. Mi pare una evidente contraddizione. Non si può criticare così aspramente un provvedimento e poi fare una dichiarazione di voto ad esso favorevole.

La collega ha anche parlato di un provvedimento che sarebbe frutto di una mediazione politica. Per la verità, più che di mediazione politica, io parlerei di un inciucio, di un qualcosa che ha il sapore del pacco napoletano, quello che si vende - o forse dovrei dire che si vendeva - nei mercati di alcuni quartieri napoletani; quel pacco che, una volta aperto, non contiene l'oggetto che ti è stato prima mostrato.

Al Nuovo Centrodestra è stata fatta immaginare una soluzione di mediazione attraverso l'inserimento della norma che prevede, per il procuratore della Repubblica, la conclusione entro un certo termine delle indagini, ovvero l'obbligo di pronunciare il provvedimento conclusivo all'esito delle indagini entro tre mesi. Perché è un pacco? Lo è perché, laddove ciò non avviene, ovvero quando non viene rispettato tale termine, il procedimento viene avvocato dalla procura generale, la quale deve adottare il provvedimento che avrebbe dovuto adottare, nel termine indicato, il procuratore della Repubblica. Ovviamente, per adottare il provvedimento, il procuratore generale dovrà leggere tutto il fascicolo e ciò richiede tempo e le procure generali - come sappiamo - sono sotto organico nell'ambito di tutti i ruoli. Peraltro, chi va in procura generale, e fa una scelta di vita professionale particolare, si troverà a dover esaminare una serie di fascicoli e adottare provvedimenti significativi e importanti che possono essere di archiviazione o di richiesta di rinvio a giudizio.

Si è accontentato il Nuovo Centrodestra, ma è soddisfatto? Se fossi stato in quello schieramento, avrei detto di no, perché non mi faccio prendere in giro in questo modo dalla maggioranza. Licenzierei, quindi, la questione dell'avocazione della procura generale come un inciucio o un pacco - come dicevo - per abbindolare i colleghi di cultura liberale, come la mia, del Nuovo Centrodestra.

Collega, se lei pensa che, allungando il termine della prescrizione di tre anni, si possa arrivare a sentenza, io le dico che lei è in errore, perché potete allungare la prescrizione anche di tre o quattro anni ma vedremo gli effetti della riforma in seguito. Il numero dei reati che vengono estinti perché i processi vengono interrotti per prescrizione - credetemi - con questa riforma non diminuirà.

Ciò che più rileva è che voi, prevedendo un allungamento ulteriore della prescrizione, pensate di risolvere il problema della giustizia. Non fate altro che certificare e mettere per iscritto che il nostro Paese - secondo voi - con l'allungamento della prescrizione sarà più civile. Io dico, invece, che sarà più incivile perché, quando si condanna un cittadino dopo venticinque anni dalla commissione del fatto, si condanna un soggetto totalmente diverso. Non è più la stessa persona: se un ragazzo di venti anni commette un delitto e viene condannato a quarantacinque anni, non state condannando più quel soggetto di venti anni che, con la sua spregiudicatezza della giovane età, ha commesso un delitto; state condannando un'altra persona, la quale nel tempo ha contratto matrimonio, ha costituito una famiglia, è diventato padre e, forse, nonno. E voi lo condannate per un fatto che ha commesso venticinque anni prima.

Penso che questa sia pura inciviltà giuridica. E invece, la collega concludeva l'intervento dicendo che spera che il suo Paese, con l'ulteriore allungamento della prescrizione, possa diventare più civile.

Gratteri è il procuratore generale di Catanzaro e ne abbiamo sentito una relazione. Devo dire che lo stimo molto come magistrato, ho una grande considerazione e nutro sentimenti di ammirazione nei suoi confronti, ma il magistrato deve fare il suo mestiere e non le leggi. Il Parlamento non può legiferare sui suggerimenti di Gratteri, Cantone o degli altri che la collega ha citato. Dobbiamo riconquistare la nostra autonomia legislativa, il nostro potere di legiferare, a prescindere dalle istanze che ci vengono da una parte del processo. Quando si dice che l'Associazione nazionale magistrati non è d'accordo e ha avanzato qualche proposta, posso anche prendere in considerazione i suggerimenti, ma non posso obbedire pedissequamente alle prescrizioni di una parte del processo. Ho molto rispetto per la magistratura italiana e credo che sia una delle migliori magistrature dei Paesi europei. Abbiamo magistrati preparati che lavorano non poco in un sistema giudiziario che non mette a loro disposizione i mezzi per lavorare.

Senatrice e sottosegretario Chiavaroli, ho detto varie volte al ministro Orlando che il problema della giustizia non si risolve con modifiche al codice di procedura penale ora o al codice di procedura civile domani. Si realizza con una modifica ordinamentale, che significa dare mezzi e aumentare il numero dei magistrati. Nel nostro Paese abbiamo udienze civili dove un magistrato da solo, dietro alla sua scrivania, con una stanza piena di avvoca-

ti e di parti, deve intervenire e assumere decisioni in circa 100 cause a ogni udienza. Come può mai svolgere un buon lavoro passando da una questione giuridica all'altra, da un momento all'altro? E lo stesso vale per il penale. Si deve allora intervenire sotto il profilo ordinamentale. La parte sul processo telematico può essere da noi condivisa, ma non si può prevedere una prescrizione che vada *sine die*. Se pensate che il problema sia la prescrizione, abrogiamone l'istituto e diciamo che i reati non si prescrivono mai. Forse, si realizzerà quella civiltà giuridica di cui parla la collega. Io credo che si realizzerà una inciviltà giuridica.

Il Governo e la maggioranza con questo provvedimento stanno certificando che noi non siamo in grado, in un ventennio, di garantire e assicurare a un cittadino la sentenza su una vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista. Lo stiamo mettendo per iscritto: stiamo dicendo ai cittadini italiani che non possiamo assicurare loro una sentenza in un ventennio e per questo chiediamo più tempo (venticinque, trenta o quarant'anni). Possiamo chiedere di darci tutto il tempo che vogliamo, ma in questo modo commettiamo una profonda ingiustizia e diamo dei segnali di pura inciviltà.

La Commissione europea non ha detto le cose che ha segnalato la collega prima intervenuta, ma ha detto altro. Se il tempo a mia disposizione non stesse per esaurirsi, le leggerei, signor Presidente, quei passi da cui si evince che la Commissione europea dice quello che dico io, e non quello che dice la collega.

Per queste ragioni, non possiamo votare la fiducia al Governo. E questo Governo e questa maggioranza dovrebbero fare attenzione al fatto che porre la fiducia su un tema come questo, impedendo di discuterlo in Aula e di tentare di apportare delle modifiche migliorative, è un atto di arroganza, accompagnato - lo ripeto ancora - da funzioni istituzionali che con arroganza ci hanno impedito persino di trattare il tema della improponibilità. L'emendamento che il Governo ha presentato l'altro ieri e che è stato inviato alla Commissione è, infatti, improponibile. (*Applausi del senatore Milo*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto professionale statale «Marco Gavio Apicio» di Anzio, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n.

**2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-
581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-
1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 (ore 10,28)**

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge delega di riforma del processo penale è un atto di responsabilità politica che, nelle condizioni date - ribadisco: nelle condizioni date - condividiamo. La riforma del codice penale e del codice di procedura penale non può ulteriormente attendere che il Parlamento si pronunci in via definitiva.

Le modifiche introdotte con la nuova disciplina appaiono coerenti con i principi del giusto processo, fatta eccezione però per i tempi della prescrizione - di cui dirò dopo - definiti dall'articolo 111 della Costituzione, e determinano, dunque, fondamentali garanzie in merito ai diritti connessi alla partecipazione dell'imputato alle indagini preliminari e al processo penale, in ordine a una organica revisione del codice penale, con riferimento alla procedibilità di ufficio o alla perseguibilità a querela di parte.

L'entità del danno nei reati contro la persona e contro il patrimonio è il punto discriminante fra un regime sanzionatorio più severo per i casi più gravi, a tutela delle vittime del reato, e la facoltà del giudice, nei casi di minore entità, di dichiarare l'estinzione del reato una volta accertato il pieno risarcimento del danno.

Le innovazioni in materia di procedibilità dei reati minori contro la persona o il patrimonio non intendono diminuire la gravità che tali reati hanno sul piano sociale; ma, al contrario, introducono le condizioni affinché i casi di denegata giustizia possano e debbano ridursi, garantendo una effettiva certezza del diritto, attraverso un reale snellimento dell'attività processuale.

Ai medesimi fini deflattivi appare ispirata la nuova disciplina in tema di impugnazione, il recupero dell'istituto del patteggiamento in appello liberando il giudizio in secondo grado da un carico oggi insostenibile di processi. La nuova disciplina del giudizio di secondo grado, con le modifiche in materia di appello, concorre a una più efficiente azione penale.

Le modifiche previste in tema di disciplina delle indagini preliminari del procedimento di archiviazione, per la maggiore parte procedurali, delineano ulteriori misure di semplificazione, il cui unico fine è una più efficiente organizzazione, da ultimo rivedendo la disciplina del ricorso per Cassazione con l'inasprimento delle sanzioni in caso d'inammissibilità.

Siamo consapevoli - e non potrebbe essere altrimenti - dei punti più complessi del provvedimento di delega, che delineano un'urgente e strutturale riforma, come in primo luogo la materia delle intercettazioni, su cui il Governo ha deciso di intervenire con la presentazione del maxi-emendamento che, nella massima misura possibile, ha tenuto conto del confronto parlamentare. I principi e i criteri direttivi individuati in materia di intercettazioni sono coerenti con un profilo essenziale: prevedere prescrizioni che comportino garanzie maggiori ed effettive in ordine alla riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche.

Condividiamo l'urgenza e la necessità di intervenire in ordine sia alla riforma dell'ordinamento penitenziario - uno degli elementi più qualificanti del provvedimento in esame - sia alla definizione delle misure di sicurezza

che assicurino un reale superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Sicurezza sociale e finalità rieducativa della pena non sono principi incompatibili: al contrario, sono in relazione l'uno con l'altro. Non possiamo voltarci dall'altra parte.

Nel caso degli OPG è indispensabile porre termine a un regime, già più volte sanzionato in sede europea, in cui non vi è alcuna verifica delle misure di sicurezza provvisoria e del trattamento terapeutico e riabilitativo. Lo scandalo degli ergastoli bianchi deve appartenere al passato e l'accesso alle nuove residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) deve distinguersi per un trattamento sanitario non esclusivamente segregativo.

Signor Presidente, colleghi, dopo aver apprezzato gli aspetti positivi di questo provvedimento, non possiamo però esimerci dall'esprimere le nostre più grandi perplessità circa la previsione di un ulteriore aumento dei tempi della prescrizione. Pensiamo che, per contrastare la difficoltà di concludere i processi entro una ragionevole durata, secondo quanto previsto dall'articolo 111 della nostra Costituzione, si dovrebbe intervenire con maggiori misure organizzative e amministrative, aumentando l'efficienza del sistema e non allontanando i tempi della sentenza definitiva, sia essa di condanna o di proscioglimento.

Al rispetto delle prerogative del Parlamento è ispirata l'intenzione della relazione che il Governo deve presentare annualmente in ordine alle misure cautelari personali, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente. Il disegno di legge integra tale obbligo informativo prevedendo che la relazione contenga anche i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione pronunciate nell'anno precedente, specificando domande ed entità delle riparazioni, oltre il numero dei procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni. Si interviene così sui problemi che sono stati oggetto di confronto anche in sede europea.

È del tutto evidente che il punto decisivo della riforma sia costituito dall'adozione dei decreti legislativi da parte del Governo. Ciò è confermato dalla previsione di un procedimento rafforzato, in ragione del quale sono previsti il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti e un nuovo parere delle Commissioni competenti entro dieci giorni - questo è un aspetto sostanziale - nel caso in cui i decreti non siano conformi ai pareri parlamentari espressi.

In conclusione, signor Presidente, colleghi, al ministro della giustizia Orlando e al Governo riconosciamo un forte impegno per l'approvazione di tale riforma. Siamo chiamati ad assumerci le nostre responsabilità e, dunque, agiamo conseguentemente. Per quel che riguarda il Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE, ciò si traduce in un convinto voto favorevole al provvedimento e alla fiducia al Governo. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

D'ASCOLA *(AP (Ncd-CpE))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA (*AP (Ncd-CpE)*). Signor Presidente, interverrò in ordine sparso perché ovviamente non è possibile relazionare e riferire in maniera accurata sui punti costitutivi di un disegno di legge tanto complesso.

Mi permetto di iniziare con una considerazione di ordine generale: ci troviamo dinanzi a una riforma di settore, e non certo di sistema, volta quindi a rispondere e risolvere problemi specifici, e non complessivi, che riguardano il sistema della giustizia penale.

Dopo questa premessa, che non vuole ovviamente ridurre l'importanza del testo legislativo del quale ci stiamo occupando, ma soltanto, in un certo senso, porlo nella sua esatta dimensione, certamente quello della prescrizione costituisce uno dei temi che maggiormente hanno appassionato il dibattito e lo hanno reso complesso e difficile. Quando si parla di prescrizione, credo bisognerebbe farlo con una consapevolezza diversa dell'istituto del quale ci stiamo occupando, e soprattutto della sua base costituzionale. La prescrizione non è, infatti, soltanto un istituto di diritto sostanziale, visto che assicura certamente la ragionevole durata del processo e, quindi, un'esigenza contenuta all'interno dell'articolo 111 della Costituzione. Ovviamente le tante critiche pronunciate immotivatamente e senza una sufficiente riflessione, e forse anche preparazione, all'istituto, in un certo senso ingenerano una risposta ovvia da parte di chi ne ha una diversa consapevolezza.

Bene, se si ritiene la prescrizione una sorta di ostacolo sulla via di accertamenti che potrebbero giungere anche a distanza di trenta anni dalla commissione del fatto, facciamone anche a meno. E, pur lasciando da parte le ovvie risposte che ragionevolmente si dovrebbero dare (nel senso di chiedere come si possa seriamente pensare di accertare la responsabilità di taluno allorquando l'intervallo tra la data di commissione del fatto e quella del giudizio è così ampio da vanificare ogni possibilità non soltanto di difendersi provando, ma concretamente di indicare le ragioni a propria discolta), rimane pur sempre un'obiezione fondamentale.

Facciamo a meno della prescrizione ed è chiaro che lo diciamo provocatoriamente. Se però della prescrizione noi dovessimo fare a meno, è ovvio che andrebbe comunque sostituita da un istituto analogo che funzioni nella direzione inevitabile dell'accelerazione dei tempi del processo e quantomeno di assicurare la ragionevole durata prevista dalla Costituzione. Finalmente si deve capire che sulla durata dei processi non è legittimo pensare in maniera libera, perché un preciso vincolo costituzionale impone al legislatore di provvedere nel senso di introdurre norme in grado di dire che, superato un certo periodo, il processo non può essere più celebrato perché addirittura ne mancano i presupposti non soltanto giuridici - se si vuole fare politica, e direi quella seria - ma addirittura quelli che si fondano sull'equilibrato rapporto tra autorità e libertà. La prescrizione serve per l'appunto a garantire che le esigenze del potere punitivo, legittime e certamente prevalenti fino a un certo punto, si devono arrestare dinanzi alla constatazione dell'incapacità di dare una risposta con sentenza alle vicende giudiziarie, tranne voler scambiare - cosa che purtroppo caratterizza il ragionamento dei tanti - la causa con l'effetto.

La prescrizione risolve una patologia una volta che si constata che non si riesce comunque a dare una sentenza nei termini prefissati per legge. La causa ovviamente è il ritardo della giustizia nel dare una risposta cittadini.

Ripeto allora che, se questa confusione non è illegittimo fare e se soprattutto c'è un vincolo costituzionale, noi potremmo anche fare a meno della prescrizione, nella consapevolezza però che comunque alla prescrizione dovrà subentrare un istituto in grado di garantire la ragionevole durata dei processi.

Il testo sul punto è equilibrato, perché siamo partiti da richieste che non potevano essere condivise.

La prescrizione che decorre dalla data di iscrizione, operata dal pubblico ministero, della *notitia criminis* nel registro degli indagati, avrebbe oltretutto esposto gli uffici di procura a una problematica attività di iscrizione, laddove era evidente che al pubblico ministero sarebbe stato contestato ogni ritardo, anche il più insignificante, perché avrebbe comportato un sacrificio di diritti di libertà che sono anch'essi previsti in Costituzione.

Il sistema era irragionevole, anche perché finiva per non dare una risposta fondamentale al tema della prescrizione, che deve essere inevitabilmente tarato sulla data di commissione del reato, perché quello è il dato temporale che parametrizza la personalità del soggetto e, quindi, inevitabilmente, il ritardo dello Stato nel dare una risposta con sentenza a una vicenda giudiziaria, allorquando cioè si dice: noi non possiamo giudicare una persona trent'anni dopo il fatto, perché è diversa rispetto a quella che avrebbe commesso il reato, a nulla rilevando in quale momento il pubblico ministero iscrive la *notitia criminis*.

È assolutamente inaccettabile, poi, anche l'altra proposta di farla cessare con la sentenza di primo grado, ancorché assolutoria. Qui non si capisce, infatti, un dato fondamentale: quando si dice sentenza di primo grado, senza specificare se di condanna o di assoluzione, si implica l'improponibile soluzione secondo la quale anche il soggetto assolto, se la sentenza è impugnata, dovrà implorare la celebrazione di un giudizio in appello per vedersi eventualmente eliminato un carico pendente che lo taglia fuori da tutta una serie di attività, come la progressione in carriera, che manifestino un riconoscimento sociale al quale il soggetto assolto avrebbe evidentemente diritto.

Il testo è equilibrato e interviene soltanto per i casi in cui si proponga impugnazione e, quindi, conservando la fisionomia liberale dell'istituto della prescrizione. Il termine decorre dalla data di commissione del reato, si interrompe con la sentenza che abbia acquisito autorità di cosa giudicata e, salvi i casi di prescrizione particolarmente incrementata per taluni titoli di reato (come i fatti di corruzione), si risolve in un aumento di un anno e sei mesi per le due fasi dell'impugnazione: l'appello e il ricorso per Cassazione. È una soluzione che certamente si definisce peggiorativa dell'istituto per come storicamente è costruito, ma certo è tale da non sacrificare quei diritti di libertà che si pongono sullo sfondo di quello storico e costituzionalmente rilevante rapporto dialettico tra libertà e autorità.

Ritengo di poter chiudere qui gli accenni al tema della prescrizione, sia pur con la giustificazione del limite temporale per l'incompletezza del

mio intervento, nella speranza di dare un contributo anche su altri temi, salvo ovviamente superare lo spazio temporale al quale ho diritto, nel qual caso il Presidente mi interromperà. Il disegno di legge al nostro esame interviene su tanti altri aspetti e non può essere soltanto la prescrizione l'unico tema del quale occuparsi.

Abbiamo risolto il problema degli eterni giudicabili, una questione che pochi conoscono: per i soggetti che non hanno la capacità di partecipare al giudizio, le disposizioni del codice del 1930 prevedevano che costoro si trovassero in una condizione di eterni giudicabili. Si trattava di soggetti sospesi: non li si poteva giudicare perché incapaci di partecipare al giudizio per il degrado delle loro condizioni mentali e nello stesso tempo non li si poteva nemmeno prosciogliere. Quindi, costoro, per tutta la vita, finivano per essere legati a una condizione di fatto irrisolta.

Questo è un problema che, nel rispetto di un nota ma ignorata sentenza della Corte costituzionale, abbiamo ritenuto di dover risolvere. Abbiamo affrontato un tema - il testo era analogamente costruito sin dai lavori della Camera dei deputati - che costituiva una vera e propria lacuna nel sistema processuale. Insomma, al pubblico ministero venivano dati termini prorogabili per compiere le indagini e poi, tra la conclusione delle indagini e il deposito degli atti, vi era un termine che non era in alcun modo commisurato: era lasciato a un apprezzamento del tutto discrezionale da parte del pubblico ministero, nel senso che non si aveva l'obbligo di depositare subito questi atti. Circostanza, questa, che determinava una vera e propria offesa dei diritti dei cittadini, i quali a quel punto avevano diritto di poter organizzare la loro difesa. Ebbene, anche tale aspetto è stato risolto prevedendo un potere di controllo da parte della procura generale, quindi nessuna violazione dei principi costituzionali di autonomia e di indipendenza della magistratura, perché un altro magistrato, nel caso del superamento di un termine temporale, oltretutto prorogabile (quindi si è rispettato anche un eventuale eccesso e appesantimento di lavoro degli uffici di procura), a un certo punto può intervenire per dire che questi atti vanno depositati.

Signor Presidente, credo di aver superato i tempi a me assegnati, e mi scuso per questo; si dovrebbero dire tante altre cose, ma non posso farlo. Concludo sottolineando che la delega in tema di ordinamento penitenziario costituisce un vero e proprio progresso sul versante dell'attuazione dell'articolo 27 della Costituzione, che prevede il principio della rieducazione dei condannati, prevedendo espressamente un riferimento ai diritti dei condannati. Devo dire - e davvero concludo, signor Presidente - che ne aveva parlato Arturo Rocco a Sassari nel 1911, e poi non se n'era più parlato. Si attua attraverso questa delega non soltanto un principio costituzionale, ma anche una vecchia ambizione di quello che, all'epoca, iniziava ad essere definito come uno Stato autoritario. Nel 1911, prima ancora che quello Stato autoritario, come definito, prendesse piede, Arturo Rocco, successivamente presidente della commissione ministeriale che introdurrà il codice penale del 1930, aveva detto che i condannati devono avere diritti. Mi scuso per essermi intrattenuto più del dovuto e preannuncio il voto favorevole di Area Popolare. *(Applausi dei senatori Rossi Luciano e Torrisi. Congratulazioni).*

MUSSINI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, intervengo su un provvedimento che, essendo stato sottoposto a questione di fiducia, vedrà le posizioni degli appartenenti al Gruppo Misto disporsi secondo la rispettiva appartenenza alla maggioranza o all'opposizione. Spiace perché questo è un provvedimento all'interno del quale ci sono due parti. Una parte riguarda la revisione dell'ordinamento penitenziario, lungamente attesa e alla quale si è collaborato e che contiene indubbiamente dei principi totalmente condivisibili, per una gestione diversa del tema delle carceri e per una gestione diversa dei detenuti (tornerò fra poco su questo punto). L'altra parte, quella che invece modifica la prescrizione e relativa alle intercettazioni, che ha sollecitato la maggior parte degli interventi in dichiarazione di voto in quest'Aula, credo che sarebbe molto ben risolta se alla giustizia venissero dati tutti gli strumenti per poter esercitare il suo mandato in modo efficace. Tutto il resto riguarda soluzioni temporanee e che non riescono a contemperare due esigenze diverse: da un lato, la certezza del diritto e, dall'altro, il diritto alla certezza della condanna di chi ha sbagliato.

Io, però, voglio ora prioritariamente occuparmi, essendo stata anche chiamata in causa personalmente, della questione che riguarda le Rems e le misure di sicurezza definitive e provvisorie; e lo voglio fare, seppure in modo sintetico, con la dovuta chiarezza, perché purtroppo su questo tema c'è stata una pessima informazione, anche molto strumentale.

Il tema venne posto con un emendamento nel quale si chiedeva la previsione di una specifica regolamentazione dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza che tenesse conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove Rems, alla luce dei principi contenuti nello stesso articolo 12 del provvedimento. La risposta a questo emendamento venne data da uno dei relatori con quella che poi si è rivelata essere la suggestione determinata più che altro dal fronte della Commissione sanità che, invece di considerare la necessità di questa specifica regolamentazione, provvedeva con la richiesta di una destinazione esclusiva alle Rems di coloro che erano soggetti a misure di sicurezza definitive, mentre tutti gli altri soggetti venivano destinati alle sezioni degli istituti penitenziari.

Crede che questo tema sia molto rilevante e vorrei riprendere alcuni passaggi di un articolo pubblicato sul sito Quotidianosanità.it, su cui però purtroppo è stato mantenuto in una posizione visibile solo per una ventina di minuti. Sto parlando di un sito di cui invece è stata concessa una larghissima parte alle senatrici De Biasi e Dirindin e al comitato denominato StopOPG. Io vorrei riprendere qualche passaggio del testo su cui mi ritrovo completamente. L'articolo afferma che l'obiettivo di chiudere gli OPG è preliminarmente al fornire un'adeguata salute mentale alle persone con infermità mentale in misura di sicurezza e ai detenuti, come vuole la legge. Ovvero, se si vuole davvero interpretare in senso civile lo spirito del provvedimento, la chiusura degli OPG è solo il passo preliminare per curare allo stesso modo tutti gli

infermi di mente autori di reato ed erogare un'autentica assistenza psichiatrica ai detenuti.

Per questa ragione, quando il relatore Cucca presentò questo emendamento con questa destinazione esclusiva, gli chiesi dove avrebbero messo gli altri; egli rispose che sarebbero stati messi negli istituti penitenziari; chiesi allora chi avrebbe garantito la cura ed egli rispose che non si sapeva. Questo è il punto, nel senso che oggi le sezioni degli istituti penitenziari non hanno ancora tutti i requisiti per assicurare con certezza una cura adeguata. La soluzione, di cui si è anche parlato a lungo ieri nel corso della discussione generale, consiste allora in un ragionamento cinico che considera esclusivamente le necessità di spesa, come finalmente è emerso ieri. Il problema è che siccome non c'è denaro sufficiente per erogare le prestazioni cui hanno diritto questi che sono comunque gli ultimi degli ultimi, bisogna trovare soluzioni che mistificano la realtà e svincolare la realizzazione delle Rems dall'assistenza sanitaria a tutti.

Concludendo, signor Presidente, non si può affrontare il problema delle Rems senza affrontare quello del carcere e non si può affrontare quest'ultimo senza entrare nel merito della valutazione dell'attività psichiatrica e psicologica in ambiente penitenziario. Con questa delega il Governo potrà e dovrà affrontare il tema delle Rems, collegandolo alla salute mentale in carcere e io sono molto fiera che sia stato raggiunto questo obiettivo. Vorrei anche segnalare che il voto mio e dei colleghi in Commissione giustizia, alla presenza del ministro Orlando, è stato consapevole del fatto che i malati di mente internati, che siano in misure di sicurezza definitive o provvisorie, hanno tutti diritto a un'adeguata assistenza, lo hanno tutti. Noi volevamo riconoscere questo diritto e con la delega in esame è stata data al Governo la possibilità di lavorare in quella direzione.

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, il Movimento 5 Stelle voterà contro la fiducia, perché il provvedimento in discussione è molto grave.

Negli ultimi mesi dell'anno scorso, in Commissione giustizia, improvvisamente noi vediamo arrivare il Governo (con un grande dispiego di forze: il Ministro accompagnava il Sottosegretario rimanendo insieme a lui fino a tarda notte), con un emendamento importante, che è la vera ragione d'essere per cui ora viene portato in Aula, con la fiducia, questo provvedimento. Cosa preoccupava il Governo in quel momento, qualche mese fa? Le intercettazioni, ma non tutte. Improvvisamente, il centro del problema della riforma della giustizia erano le intercettazioni informatiche, quelle fatte attraverso programmi *software*. Ma perché, improvvisamente, qualche mese fa? Se noi guardiamo la scansione temporale, adesso sappiamo che in quel periodo qualcuno avvisava gli indagati della più grande indagine di questo Paese sull'appalto Consip di essere spiati con quei sistemi! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

La cadenza temporale è quella, esattamente, al giorno! Mentre qualcuno avvisava gli indagati, qualcun'altro preparava la risposta parlamentare alle iniziative della magistratura. Perché questo provvedimento infame prevede l'impossibilità materiale di predisporre intercettazioni informatiche per tutti i reati, escluso qualche reato di mafia; persino - pensate - per il traffico internazionale di droga. Voi capite, dunque, fino a che punto è scattato il livello di protezione massima di questa casta politica collusa. Fino a che punto sono compromessi. Precisa cadenza temporale: esce la notizia dell'inchiesta, sta per traballare il sistema, immediatamente la risposta politica è di portare in Aula con la fiducia il provvedimento. Ebbene, questo non salverà la vostra maggioranza e il vostro partito, perché la gente ha capito, signori del Partito Democratico e del Governo, cosa c'è dietro queste manovre. È chiarissimo.

Ma c'è di più, e di meglio in questo provvedimento. Si vuole liquidare il circuito di alta sicurezza delle carceri ed è una cosa di una gravità assoluta in questo Paese.

E poi ci sono delle misure miserabili, veramente miserabili. Stabilire la procedibilità a querela di parte dei reati più odiosi, che colpiscono gli ultimi, è un'infamia di cui dovete rispondere. Gli stessi cittadini vessati dai criminali, che voi avete rimesso in libertà con il decreto svuotacarceri e avete reso operativi legando le mani alla magistratura e alle Forze dell'ordine, non potranno essere tutelati perché avranno paura dovendo loro denunciare i propri aguzzini. Voi mettete gli inermi cittadini di questo Paese ancora una volta nelle mani dei loro aguzzini. Vergogna! Siete spietati! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Parlate delle lungaggini del processo; ve le ricordo io allora quelle lungaggini che voi avete inserito apposta nel processo. Una vera *Via Crucis*: proroga delle indagini, decisioni su richieste cautelari, ricorso al riesame, giudizio di Cassazione sulla cautela, nuovo giudizio di rinvio sulla cautela, chiusura indagini, notifica ai sensi dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, udienza preliminare. Una *Via Crucis*: e ancora il processo non è iniziato. E venite a parlare qui di lungaggini del processo! Vergognatevi! Vergognatevi! Bugiardi! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Voi, tecnici del diritto (e ce n'è qualcuno qua), sapete benissimo di cosa sto parlando. Voi a questa *Via Crucis* ne aggiungete un'altra: i termini per le indagini. Certo, in tre mesi che indagini si possono fare? Le indagini su qualche povero Cristo da mettere in galera. E invece sui colletti bianchi, su chi prende le tangenti estero su estero, quando ci vuole una rogatoria internazionale che richiede mesi, che fine faranno queste indagini? Voi lo sapete bene, perché questo è il vostro obiettivo: paralizzare le indagini. Noi, come Movimento 5 Stelle, questo lo denunceremo qua e fuori da queste Aule. Scopriremo, davanti agli occhi degli italiani, il vostro vero volto, un volto vergognoso, colleghi, di persone che si difendono dalla magistratura con queste armi, con quelle che avete, con quelle che vi hanno incautamente affidato cittadini inconsapevoli di votare una classe politica delinquenziale. Noi voteremo contro questa fiducia, convintamente, e avremmo votato anche contro il provvedimento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, questo provvedimento è emblematico del rapporto che in questa legislatura si è creato tra Parlamento e Governo; ma io direi di più: tra maggioranza e opposizione. Vede, ministro Finocchiaro, finalmente voi avete accolto alcune idee del centrodestra. Quando, qualche mese fa, si è discusso in quest'Aula di aumentare le pene per alcuni reati contro il patrimonio (furto, rapina), noi sottolineammo che ciò era sbagliato e che era giusto aumentare la pena minima, ma non la pena massima. Finalmente, con questo provvedimento, si accoglie quello che avevamo fatto. Ma ovviamente è aumentato il livello di insicurezza nel Paese, perché quelle norme, unite a quelle del provvedimento svuotacarceri, hanno portato alla quasi impunità del furto. Vorrei tanto che lei, nuovo Ministro per i rapporti con il Parlamento, tenesse anche conto dell'errore che è stato commesso in materia di spaccio di droga, specialmente per quanto riguarda il piccolo spaccio, tenendo conto dell'ultima inchiesta milanese e di quello che è venuto fuori a livello di ragazzi di quattordici o quindici anni.

Però devo darle atto del fatto che lei, con il ministro Orlando, ha tenuto conto, nell'estendere il maxiemendamento, di due questioni, una sollevata dal senatore Palma, in relazione all'aggravante di uno dei reati contro il patrimonio, e l'altra con l'ordine del giorno del senatore Mandelli, per quanto riguarda i tempi della legge delega sulle intercettazioni. Nonostante non ci fosse stato un voto della Commissione o emendamenti dei relatori, avete corretto (e di questo le devo dare atto), anche se immagino, se l'avesse fatto un Governo di centrodestra, quali sarebbero state le grida di dolore per dire che il nostro Paese aveva violato le regole costituzionali.

Veniamo al processo. Vede, Ministro, ci distinguono due concetti, non con lei, ma con la sua maggioranza. Noi pensiamo che nel processo debbano esservi regole che tendano a garantire l'imparzialità, cioè la garanzia imparziale che è propria della giurisdizione, perché si deve arrivare a una sentenza di assoluzione o di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. Bene, queste regole per noi valgono sia per l'assoluzione che per la condanna, mentre molte volte, da parte della maggioranza, si tende a costruire un processo come finalizzato alla condanna, che porta il presidente dell'Associazione nazionale magistrati a dire addirittura che, quando viene proclamato un innocente, non si tratta di un innocente ma di uno che l'ha fatta franca. Questo denuncia una mentalità e un modo di ragionare in termini processuali completamente sbagliato rispetto alla Costituzione. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Che cosa avevamo tentato di fare? Cominciamo dall'inizio del processo. In quest'Assemblea, con voi, abbiamo accertato che vi sono ritardi nell'iscrizione della notizia di reato e che a volte si iscrivono reati diversi da quelli contestati, addirittura con nomi di fantasia. Rispetto a ciò avevamo proposto che ci dovesse essere una verifica da parte del giudice ai fini della

determinazione del momento in cui la notizia di reato doveva essere iscritta. Questa proposta non è però stata accettata.

Ci troviamo quindi di fronte a delle situazioni folli. Ragionare in termini processuali significa dire che si vuole un processo in linea con il precetto costituzionale della ragionevole durata e che esso sia di effettiva garanzia.

Poi ci possono essere degli errori, dovuti alla cattiva interpretazione delle norme, come avvenuto nell'ambito del processo Berlusconi. Signor Ministro, lei sa meglio di me che, a distanza di dieci mesi, la Corte di cassazione ha statuito che i principi di diritto affermati in quella sentenza sono contrari al costante orientamento della stessa, con il risultato che, prima e dopo Berlusconi, tutti sono stati assolti per quel comportamento. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Qual è la posizione del Parlamento? Abbiamo una responsabilità. Non potete essere Ponzio Pilato, né dire «È la legge che ci costringe a fare così». Dovremmo valutare insieme se le norme approvate nel 2012 sono veramente tali da garantire il controllo parlamentare sull'attività giudiziaria.

Vengo ora al tema della prescrizione. Come è possibile continuare a ragionare e a discutere, sia in Commissione che in Assemblea, ognuno sostenendo la propria tesi e senza che ci sia un confronto, o almeno una replica, per approfondire il problema? Il Governo non sempre ci fornisce i dati statistici necessari per una compiuta valutazione del fenomeno. Prima di discutere della prescrizione e di quello che è stato fatto in Commissione, dovremmo interrogarci sulla *vulgata* diffusa: è vero che dopo la cosiddetta legge ex Cirielli il numero dei processi prescritti è aumentato? Non è vero.

Signor Ministro, lei sa meglio di me che il diagramma fornito dal Ministero della giustizia indica che i processi prescritti sono stati 254.000 nel 2004 e 112.000 nel 2012, con un aumento di 10.000 nel 2013 e una diminuzione ulteriore nel 2015. Quindi, quella legge che ha ridotto i termini di prescrizione, ha determinato un'attività dei giudici e dei pubblici ministeri. Anche in televisione il ministro Orlando ricorda che in molti uffici giudiziari italiani il numero di reati prescritti è pari quasi a zero, mentre in altri la percentuale arriva anche al 30 per cento. Ciò è effetto della norma, oppure vi è un'area di deresponsabilizzazione di alcuni magistrati che si realizza più facilmente specialmente nei grandi uffici? Perché negli uffici di medie dimensioni il numero di reati prescritti è inferiore a quello degli uffici di grandi dimensioni?

Signor Ministro, non ho tempo di leggere tutti i dati, che però lei conosce meglio di me. Nel libro pubblicato alcuni anni fa da Luciano Violante già si metteva in evidenza questo aspetto, che riguarda non il Sud o il Nord, ma tutte le aree del Paese. Bisognerebbe fare anche una riflessione sulla riforma delle circoscrizioni che ha portato a concentrare e aumentare il numero dei magistrati in alcuni uffici giudiziari, con la conseguenza che è aumentato il numero dei reati prescritti.

Nel corso dell'attuale legislatura abbiamo aumentato in maniera folle le pene (penso ai reati contro la pubblica amministrazione, alla fattispecie dell'omicidio stradale e altro ancora). Signor Ministro, ma le pare possibile

che occorrono ventidue-ventitré anni perché un processo si prescriva? Oggi noi aumentiamo i termini di tre anni.

Scusate: ci rendiamo conto di quale sia la vergogna di un Paese, che si ispira ai principi democratici e che poi mantiene aperto un processo per ventitré o ventiquattro anni? È una cosa folle! Cosa accadrà se, dopo ventitré o ventiquattro anni, tizio verrà assolto? È un fatto grave. La normativa in esame è analoga a quella che garantisce tre mesi più tre mesi, dopo la conclusione dei termini per le indagini, quando si deve soltanto avanzare la richiesta di archiviazione o formulare il rinvio a giudizio. Non bastano forse centoventi giorni, o addirittura i centottanta giorni, con la proroga? Stiamo scherzando? È assurdo. Il provvedimento in esame sembra un vestito di Arlecchino, fatto per garantire alcune persone, anziché incidere sulle cause che, in alcuni uffici giudiziari, hanno determinato la prescrizione. Andiamo infatti ad aumentare i tempi, per garantire ulteriori possibilità di intervento a coloro che non hanno lavorato e che non rispettano i termini processuali. È una cosa che grida vendetta!

Signor Presidente, riesco ancora ad appassionarmi alla volontà e alla capacità - del ministro Finocchiaro ad esempio - di cercare insieme risposte concrete ai bisogni del Paese e nel garantire i diritti. Non posso però accettare che, di fronte alle obiezioni da me avanzate in Commissione sulla possibilità di un'interpretazione difforme da quella voluta, per quanto riguarda l'emendamento della senatrice Mussini, appena citato, sugli ospedali psichiatrici, non ci sia stata alcuna risposta, né da parte della maggioranza, né da parte dei relatori. Ieri però ho ascoltato un relatore - che però nell'intervenire in quella veste mi è sembrato abbastanza strano - ovvero il senatore Casson, che ha sparato a zero su tale norma per le stesse ragioni che io stesso avevo avanzato e che ha dichiarato il suo voto contrario al provvedimento, in ragione del fatto di essere un tecnico. Signor Ministro, anche noi due siamo tecnici, ma l'essere tecnico comporta il non dover mutare opinione in ragione dell'appartenenza ad un nuovo schieramento politico. Siamo chiamati invece a ragionare in termini che tengano conto degli interessi e dei diritti dei cittadini, senza aver conto di ciò che riguarda Forza Italia o il Partito Democratico.

Per queste ragioni il Gruppo di Forza Italia, forte della propria storia, voterà contro il provvedimento in esame e non perché sia garantista: non ci interessa il garantismo, ma ci interessa che sia tutelata la pari dignità dei cittadini davanti alla legge e che tutti siano giudicati da un giudice imparziale.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 11,14)

(Segue CALIENDO). Signor presidente Grasso - che saluto - anche lei dovrebbe riflettere, insieme a me e agli altri colleghi, sulle ragioni per cui si verificano certi fatti. Il dibattito dovrebbe essere favorito e, anche in Commissione, dopo la discussione generale, dovrebbero essere consentite una replica e la possibilità di discutere su alcune proposte che emergono, perché altrimenti non riusciremo a dare delle risposte concrete. Altrimenti

ognuno enuncerà semplicemente la propria posizione, mentre il voto di fiducia ci impedirà di discutere. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

FILIPPIN (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPIN (*PD*). Signor Presidente, gentili colleghi, senatori e senatrici, membri del Governo, il Partito Democratico voterà convintamente la fiducia al Governo sulla legge di riforma del processo penale. Questa non è una frase rituale, ma risponde al DNA del nostro partito e alla sua missione, che è quella di modernizzare, cambiare e innovare il Paese, a cominciare dal suo sistema di giustizia. A questo si è dedicato, sin dal primo momento del suo insediamento, il Governo ed il ministro della giustizia Andrea Orlando.

L'organizzazione e l'amministrazione della giustizia hanno rappresentato e continuano ad essere il terreno di uno scontro politico aspro - ne abbiamo colto alcuni accenni anche in quest'Aula - che per molto tempo ha impedito che fossero avviate le riforme necessarie per garantire l'efficienza di un servizio fondamentale per la vita del nostro Paese. Tanto più si è discusso e ci si è scontrati in questi anni, tanto più si è lasciato che le sue disfunzioni più gravi diventassero mali cronici e chi ne ha fatto le spese è stato il Paese.

La giustizia è diventata per i nostri cittadini e per le nostre imprese non il luogo dove trovare tutela e cura dei propri diritti, non la dimensione dove anche il più debole tra i cittadini potesse trovare riparo dai soprusi del più forte, non il potere in grado di punire chi si era macchiato di gravi reati, ma il simbolo di una *Via Crucis* da tenere il più lontano possibile. Era necessario cambiare, ed è stato fatto.

Il provvedimento che oggi votiamo e che prevede modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario è complesso, è articolato, è organico ma è soprattutto l'ultimo tassello di un corposo intervento, realizzato negli ultimi tre anni, sulla giustizia penale, sia sostanziale che processuale. Quando verranno approvate anche le altre due riforme di sistema, quella del processo civile e del diritto fallimentare, anch'esse all'attenzione di questo ramo del Parlamento, ebbene, il cambiamento e la modernizzazione del nostro sistema giustizia avrà finalmente gambe con cui camminare.

Sono importanti e significative le modifiche introdotte con questo disegno di legge e i numeri ne evidenziano la complessità: 40 articoli, suddivisi in cinque titoli, a loro volta divisi in più capi. Certo, l'obiettivo perseguito con questa riforma non può essere il raggiungimento della perfezione del sistema e la soluzione di tutti i problemi che lo affliggono, ma è quello più realistico di tracciare, nelle condizioni date, un insieme di regole che siano efficaci, che provino a restituire efficienza alla giustizia, fiducia ai cittadini, serenità agli stessi operatori, e che diano a tutti le garanzie dovute, secondo le norme di uno Stato costituzionale di diritto; non perché ce lo chiede l'Europa - anche se ce lo chiede - ma perché lo chiedono gli italiani,

perché i cittadini chiedono certezza della pena, una giustizia efficace ed efficiente, tempi rapidi dei processi e punizione dei colpevoli.

Il disegno di legge tocca in profondità i meccanismi che governano l'intero sistema coinvolgendo anche un accurato aggiornamento del quadro delle garanzie a favore dell'imputato. Viene prevista l'estinzione dei reati procedibili a querela mediante condotte riparatorie, in modo che il danno sia riparato prima che inizi il dibattimento, con l'eliminazione delle conseguenze del reato: una misura di sistema a favore delle vittime del reato per poter ottenere il risarcimento senza dover aspettare tempi infiniti.

Inoltre, è prevista una delega al Governo per estendere la procedibilità a querela anche per i reati che producono offese di modesta entità, salvo le opportune eccezioni. Se il nostro sistema prevede l'obbligatorietà dell'azione penale, la gravità e l'allarme sociale causato da reati fra di loro diversi è altrettanto diversa e diversa deve essere anche la priorità della macchina giustizia. A questo proposito, vi è un intervento deciso sulle sanzioni previste per alcuni reati che suscitano per la loro gravità particolare allarme sociale.

In particolare, l'articolo 3 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter del codice penale, inasprendone il quadro sanzionatorio. Vogliamo ricordarlo o no che sono stati questa legislatura ed il Partito Democratico per primo, con la legge 17 aprile 2014, n. 62, a modificare il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, intervenendo sul versante delle condotte incriminate, dilatandole sensibilmente? (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Endrizzi*). Vogliamo ricordarlo o no che in questa legislatura è stata ampliata la gamma dei fatti punibili, includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o della erogazione, oltre che di denaro, anche di altra utilità?

Se prima le condotte di cui all'articolo 416-ter erano punite con la pena della reclusione da quattro a dieci anni, il disegno di legge che oggi votiamo interviene nuovamente sanzionando il reato in questione con la pena della reclusione da sei a dodici anni. Completiamo in questo modo i numerosi interventi realizzati negli ultimi due anni per adeguare il sistema penale alla mutata realtà sociale e criminale. È in questa legislatura e grazie al Partito Democratico che è stato introdotto il delitto di autoriciclaggio; è in questa legislatura e grazie al Partito Democratico che si è rivista la norma sul falso in bilancio (*Applausi dal Gruppo PD*), che si sono irrigidite le sanzioni per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e per i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione. È in questa legislatura e grazie al Partito Democratico che si sono rafforzati i poteri dell'ANAC per combattere in modo efficace la corruzione. Ma non basta. Siamo intervenuti sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall'attuale un anno a tre anni). Siamo intervenuti sull'articolo 625 del codice penale che elenca le circostanze aggravanti, per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni, inasprendo il quadro sanzionatorio, con la pena della reclusione da due a sei anni. Siamo intervenuti sul reato di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale, di cui abbiamo elevato i limiti edittali sia della pena detentiva, che di quella pecuniaria. È questo il messaggio per ridare fi-

ducia e serenità ai nostri cittadini: chi entra nelle vostre case per rubare o rapinarvi sarà punito severamente e andrà in prigione sul serio. (*Applausi dal Gruppo PD*). Non si tratta solo di reati contro il patrimonio; sono reati contro la tranquillità e la serenità della persona, della sua casa, dei suoi affetti. Lo Stato c'è e la giustizia pure. Nuove professionalità faranno ingresso nel sistema: nel prossimo biennio mille nuovi magistrati entreranno nelle sedi giudiziarie all'esito dei concorsi già espletati. (*Applausi dal Gruppo PD*). Il doppio, circa 2.000, saranno invece cancellieri e personale amministrativo. Lo Stato c'è.

Sul tema della prescrizione e, più in particolare, dell'istituto della sospensione della prescrizione di cui all'articolo 159 del codice penale (tema delicatissimo e anche oggi si è parlato soprattutto di questo), credo si sia pervenuti a un punto di equilibrio fra l'esigenza di assicurare alla giurisdizione tempi congrui allo svolgimento delle attività di accertamento dei fatti di reato e quella di garantire la ragionevole durata del processo, conservando alla prescrizione la sua funzione di stimolo a una definizione dei processi penali in tempi non troppo estesi. Basta alibi! Ogni operatore del diritto deve fare la sua parte garantendo tempi congrui per accertare il fatto reato, ma tempi altrettanto congrui per lo svolgimento dei processi. Innocente o colpevole, l'imputato ha diritto di saperlo e di saperlo presto. Permettetemi di ricordarlo qui: ogni persona è innocente fino a sentenza definitiva di condanna. Capisco che qualcuno sogni il ritorno a Place de la Révolution, magari virtuale e via *web*, dove gioire ad ogni testa che *madame la guillotine* fa rotolare nella cesta. (*Applausi dal Gruppo PD*). Ma questa non è la nostra idea di giustizia, di civiltà giuridica, di sicurezza sociale e, per fortuna, non viviamo più nel 1793.

Numerosi e significativi sono gli interventi di natura processuale che hanno apportato significative innovazioni e ammodernamenti all'intero impianto del processo penale. Il Governo avrà la delega per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Ci saranno interventi in materia di incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo, di disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione, di riti speciali, dell'udienza preliminare, di istruzione dibattimentale e di struttura della sentenza di merito. Le impugnazioni saranno semplificate, i motivi di appello avranno un vaglio più rigoroso, vi sarà un effetto deflattivo per i ricorsi in Cassazione. Questo, d'altronde, è il senso complessivo della riforma: rendere più stringenti e specifici i motivi di appello, scandire con maggiore puntualità i requisiti della sentenza in modo da rendere più agevoli le impugnazioni; introdurre la possibilità di un concordato sui motivi di appello (ad eccezione dei reati di maggiore gravità, come terrorismo, associazione mafiosa, reati sessuali e dei delinquenti abituali e professionali); aumentare le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dei ricorsi; semplificare la disciplina dell'inammissibilità per vizi formali. È poi previsto che, in caso di "doppia conforme" di assoluzione, il ricorso per Cassazione possa essere proposto solo per violazione di legge.

Non c'è tempo per affrontare tutte le altre modifiche che sono state introdotte in questo disegno di legge, ma voglio toccarne una in particolare.

All'articolo 35 è prevista la riforma del processo penale in materia di intercettazioni, che non saranno minimamente toccate come strumento investigativo, ma che hanno la necessità di una regolamentazione per la loro diffusione. Sono fatte salve le esigenze dell'indagine, ma bisogna avere speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni di persone che sono solo occasionalmente coinvolte nel procedimento. Cosa ci interessa realmente? Scoprire i fatti criminosi, individuare i colpevoli o guardare dal buco della serratura come tanti morbosi guardoni?

Infine, nel disegno di legge sono previsti sia l'ampliamento dei processi a distanza sia la delega della riforma dell'ordinamento penitenziario. È importante, la delega di riforma dell'ordinamento penitenziario. Le linee direttrici entro cui si è inteso operare sono costituite dalla semplificazione delle procedure, dalla revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, al fine di facilitare il ricorso alle stesse ed escluderne invece l'accesso per i casi di eccezionale gravità e pericolosità.

Nello stesso tempo, vengono eliminati quegli automatismi e preclusioni che impedivano la piena individualizzazione del trattamento rieducativo e la valorizzazione del lavoro quale strumento essenziale per un effettivo reinserimento sociale.

Non posso però lasciar passare sotto silenzio la questione delle Residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS). Nell'attuazione della delega il Governo dovrà tener conto del dettato della legge n. 81, così da lasciare alle REMS il ruolo che è loro proprio e provvedere ad un piano per la salute mentale nelle carceri.

Il Partito Democratico rispetta il pluralismo, ma gli attacchi personali sono un'altra cosa e quindi a titolo personale, ma a nome del Gruppo, esprimo la mia solidarietà alla senatrice De Biasi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Nei giorni scorsi qualcuno ha chiesto quando la riforma della giustizia avrà una conclusione. La risposta del relatore è stata mai. Mai. Perché la giustizia non è un blocco monolitico inamovibile ed immobile. È viva, cambia, si adatta, si adegua a mutati valori, ad una realtà complessa in continua evoluzione. Il nostro compito è di stare al passo ed è quello che facciamo con questo testo oggi. Per questo annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Niccolò Copernico» di Prato, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n.
2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-
581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-
1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 (ore 11,28)**

DI BIAGIO (*AP (Ncd-CpE)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DI BIAGIO (*AP (Ncd-CpE)*). Signor Presidente, onorevoli senatori, prendo brevemente la parola per esprimere il mio dissenso rispetto alle posizioni del mio Gruppo su questo provvedimento. Mi unisco, in questo, agli elementi di legittima critica sollevati dai colleghi e che richiamano un paradosso che non può essere trascurato etichettandolo come una mancata condivisione di una disposizione legislativa, vale a dire il mantenimento degli attuali tempi di pronuncia dei tribunali combinato con un pericoloso allungamento dei termini di prescrizione, i cui danni sono già ora sotto gli occhi di tutti. Credo sia chiaro a tutti che il sistema giudiziario italiano abbia già i suoi vistosi limiti, che assolutamente non sono superati da questo provvedimento, anzi forse sono anche amplificati.

Io stesso, come molti di voi, mi sono trovato a confrontarmi con una vicenda giudiziaria in cui la sola indagine è durata tre anni e su cui il mio riferimento è stato archiviato prima dell'avvio del procedimento. Mi chiedo se non si potesse arrivare a questa chiusura in maniera più celere. Quanti onesti cittadini ancora devono subire il peso di procedimenti lunghi e complessi prima di veder riconosciuti i propri legittimi diritti? La ragionevole durata del processo, che è a fondamento di uno Stato di diritto, ora diventa purtroppo un *optional*. È evidente e condivido lo sdegno dei colleghi di fronte alle prescrizioni su vicende drammatiche qui ricordate, tra tutte la drammatica prescrizione del reato di violenza su minori di cui ho parlato nei giorni scorsi, ma su questo fronte quale sarebbe la soluzione offerta dal provvedimento in esame? Non penso quella di allungare la prescrizione, infatti il buon senso imporrebbe invece di velocizzare i processi.

Tra le altre cose, in riferimento agli esiti di questo provvedimento, da più parti sembra levarsi lo spettro delle elezioni. Personalmente, a differenza di qualcuno, non ho timori legati all'andare al voto oggi o domani: al contempo, però, so che il venir meno della fiducia al Governo in questo momento creerebbe un enorme disagio al Paese.

In un periodo delicato, che impone dunque responsabilità e pragmatismo solo ed esclusivamente in ragione di questo senso delle istituzioni, voterò la fiducia al Governo, pur non condividendo il provvedimento in titolo e ribadendo con forza l'esigenza di rettificarne i limiti. Anche questo è dissenso.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Napolitano e Pinotti.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Bertacco).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Bertacco.

BERGER, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Albertini, Angioni, Anitori, Astorre

Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bondi, Borioli, Broglia, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Molinari, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato, Napolitano, Nencini

Olivero, Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta

Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Sonogo, Spilabotte, Sposetti, Susta

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti

Uras

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no i senatori:

Airola, Alicata, Amidei, Amoruso, Aracri, Arrigoni, Auricchio, Azzolini

Barani, Barozzino, Bernini, Bertacco, Bertorotta, Bignami, Blundo, Bocca, Boccardi, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Buccarella, Bulgarelli

Calderoli, Caliendo, Candiani, Cappelletti, Cardiello, Carraro, Casaletto, Castaldi, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, Compagna, Consiglio, Conti, Cotti, Crimi

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, D'Anna, De Cristofaro, De Petris, De Pin, De Siano, Di Maggio

Endrizzi

Falanga, Fasano, Ferrara Mario, Floris

Gaetti, Galimberti, Ghedini, Giarrusso, Gibiino, Giovanardi, Giro, Girrotto

Iurlaro

Langella, Lezzi, Liuzzi, Longo Eva, Lucidi

Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Mastrangeli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Mazzoni, Messina, Milo, Mineo, Minzolini, Montevecchi, Moronese, Morra, Mussini

Pagnoncelli, Palma, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Piccoli, Puglia

Quagliariello

Razzi, Rizzotti, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria

Santangelo, Schifani, Sciascia, Scibona, Scilipoti Isgrò, Scoma, Serafini, Sibia, Simeoni, Stefani, Stucchi

Tarquinio, Taverna, Tosato, Tremonti

Vacciano, Volpi

Zin, Zizza, Zuffada.

Si astengono i senatori:

Fucksia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Aldo Moro», di Montesarchio, in provincia di Benevento, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	280
Senatori votanti	278
Maggioranza	140
Favorevoli	156
Contrari	121
Astenuti	1

Il Senato approva.

Risultano pertanto ritirati o preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza della vice presidente DI GIORGI (ore 12,20)

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, prendo la parola per fare un piccolissimo bilancio, che avrò modo di approfondire nei prossimi appuntamenti d'Aula, relativamente alle interrogazioni e interpellanze che non hanno risposta ormai da tantissimo tempo, al punto che la legislatura volge al termine e probabilmente i due terzi delle interrogazioni e interpellanze presentate resteranno senza risposta. Questo fatto resterà sulla coscienza di chi non ha fatto il suo dovere, non ha risposto ai cittadini e pertanto dovrà assumersi questa responsabilità, qualora la sentisse. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Airola*).

Colgo l'occasione, visti anche i fatti recenti, per sollecitare la discussione in Aula del mio disegno di legge sulla legittima difesa.

Sono noti a tutti i fatti degli ultimi mesi: ultimo ma non ultimo vi è quello che riguarda Mario Cattaneo. Dobbiamo ancora attendere molto, signora Presidente e signori colleghi? Quanto devono rimanere inascoltati tanti disegni di legge che vanno in questa direzione e sono espressione della volontà dei cittadini? Dobbiamo ancora attendere molte ingiustizie perché si diano risposte a queste famiglie che vengono aggredite e si trovano nella necessità di rispondere?

Presidente, vorrei la sua attenzione. Signora Presidente, sono qua. Sarebbe così gentile da ascoltarmi? Non sto parlando di banalità. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Sto parlando di un disegno di legge sulla difesa che riguarda tutte le famiglie italiane e le persone che vengono colpevolizzate senza essere giustamente giudicate perché c'è un vuoto da parte del Governo che non dà risposte ai tanti disegni di legge sulla legittima difesa. Quando deciderete di portare all'attenzione dell'Assemblea questi disegni di legge, tra cui il mio, Atto Senato 2341, che ho presentato da circa un anno? Un disegno di legge che calza perfettamente con la dinamica del fatto che ha colpito la famiglia del signor Cattaneo.

Signora Presidente e signori colleghi, abbiate attenzione verso i veri e tanti problemi delle famiglie italiane. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Senatore Amidei, mi scuso per il momento di distrazione.

Dovrà dirlo anche al suo Capogruppo affinché lo proponga alla Conferenza dei Capigruppo perché il tema è di grande rilievo, soprattutto in questi giorni.

GIROTTA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTA (*M5S*). Signora Presidente, da quando nasciamo e fino a quando moriamo acquistiamo una marea di prodotti e servizi. Sappiamo che

la maggiore parte di questi prodotti e servizi vengono forniti da pochissime grandi multinazionali. L'espressione grande distribuzione organizzata (GDO) la conoscete tutti. Magari è meno nota alla grande maggioranza dei cittadini, ma sappiamo che ci sono dieci gruppi della grande distribuzione organizzata che hanno l'oligopolio mondiale e molto spesso non si comportano correttamente. Questo non lo scopriamo certo noi; lo dicono da anni le associazioni di consumatori che hanno fatto analisi molto approfondite in merito e gli ambientalisti perché, molto spesso, nella catena di produzione e commercializzazione l'ambiente e i diritti umani dei lavoratori non vengono rispettati.

Ora abbiamo la possibilità di avere un'alternativa, rappresentata dal commercio equo e solidale che, come dice il termine stesso, sovverte completamente il principio di scopo di lucro estremo che hanno le grandi multinazionali e, invece, lavora con un principio di solidarietà e di giustizia per tutta la filiera produttiva e commerciale. È un piccolo fiore, che è nato e che in Italia potremo contribuire a far crescere meglio.

Alla Camera dei deputati abbiamo approvato un disegno di legge nato con una grande concertazione di tutto l'arco parlamentare e, infatti, è stato approvato alla Camera praticamente all'unanimità. Adesso da noi è fermo da diversi mesi, da metà novembre. Sono già passati più di tre mesi perché il Governo deve presentare i nuovi emendamenti per recepire alcune critiche arrivate dall'Unione europea. Siamo fermi perché il Governo non vuole presentare questi emendamenti di adattamento ai rilievi che ci vengono mossi. Mi rivolgo al Governo, anche se non c'è, chiedendo se vuole perdere una delle poche occasioni per fare bella figura di fronte ai cittadini e alla società civile per dare un minimo di aiuto al commercio equo e solidale, che è una delle poche possibilità che abbiamo di svincolarci da queste grandi multinazionali. Lo invito a non perdere questa opportunità, a presentare quindi al più presto questi emendamenti che stiamo attendendo in Commissione, in modo da rendere concreta questa legge sul commercio equo e solidale. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, lavorare senza stipendio equivale un po' al concetto di schiavitù, infatti gli schiavi lavoravano senza poi ricevere un compenso. Fortunatamente, però, il mondo è cambiato e la schiavitù è diventata un reato. Accanto a questa realtà del passato tuttavia, ahimè, ci sono tante piccole realtà odierne che in un certo qual senso ci fanno più che assaggiare - questo termine viene utilizzato normalmente in un'accezione positiva - sentire il puzzo di questa bruttissima pratica del passato.

Oggi, quando un lavoratore non percepisce lo stipendio, cosa deve fare? C'è chi dice che debba stare in silenzio ed andare avanti così perché se protesta e va in piazza dà anche fastidio e se magari è lo Stato a dover pagare questo lavoratore, dà ancora più fastidio. Ci sono alcune personalità isti-

tuzionali e politiche che, quando vedono che questi lavoratori, che lavorano senza percepire lo stipendio, vanno in piazza a protestare, addirittura si lamentano. Cosa deve fare, allora, il lavoratore nel momento in cui non riesce a pagare la pigione o il salumiere? Cosa deve fare, se non protestare?

Credo, signora Presidente, che la protesta sia sempre giusta, soprattutto quando si parla di stipendi. Mi vengono in mente diversi casi e a Napoli sta succedendo questo addirittura con le aziende del trasporto pubblico (quindi è lo Stato che ritarda i pagamenti). La stessa cosa succede poi in quelle aziende che magari detengono la concessione di appalti pubblici e non riescono a pagare i lavoratori, perché a sua volta lo Stato non li paga.

Noi dobbiamo, ad avviso mio e del mio Gruppo, trovare una soluzione per evitare che il lavoro non venga pagato in maniera puntuale, perché non possiamo permettere che i protagonisti dell'economia reale, i piccoli commercianti e le tante persone che ogni giorno si rompono la schiena per andare a lavorare, si trovino nella situazione di non arrivare a fine mese e di non avere una vita dignitosa e normale.

Quindi, signora Presidente, sollecito anche questa istituzione a far sì che si trovi una soluzione definitiva per debellare la pratica del mancato pagamento degli stipendi, perché va a ledere tantissime famiglie italiane e a bloccare l'economia reale del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,28)*.

Allegato ADISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (2067)

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (1844)

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato (2032)

Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione (176)

Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena (209)

Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena (286)

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario (299)

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (381)

Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate (382)

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena (384)

Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive (385)

Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti (386)

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale» (387)

Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del

regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (389)
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario (468)
Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo (581)
Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni (597)
Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione (609)
Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo (614)
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette (700)
Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale (708)
Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (709)
Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (1008)
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale (1113)
Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (1456)
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (1587)
Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso (1681)
Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso (1682)
Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso (1683)
Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata (1684)
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale (1693)
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati (1713)
Modifica della disciplina della prescrizione (1824)
Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale (1905)

Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati (1921)

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione (1922)

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione (2103)

Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà (2295)

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina (2457)

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO
HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE
SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 40 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

1.900 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

Emendamento 1.900 (testo corretto) (in formato PDF) (vedi annesso)

N.B. Per il disegno di legge nel testo unificato proposto dalla Commissione si rinvia all'Atto Senato 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457-A.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.900 (testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 1 del 12 settembre 2016 e all'Annesso V del 10 marzo 2017. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti seduta n. 785 .

Allegato B**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Crosio, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, Divina, D'Onghia, Donno, Gentile, Lai, Lanzillotta, Longo Fausto Guilherme, Monti, Nencini, Olivero, Pagliari, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Palermo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Governo e dalla Commissione europea:

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (COM (2017) 5 definitivo) (Atto comunitario n. 296), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 6ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Relazione annuale 2016 sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea per il finanziamento delle azioni esterne nel 2015" (COM (2016) 810 definitivo) (Atto comunitario n. 297), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 5ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano d'azione per rafforzare la risposta europea alle frodi riscontrate nei documenti di viaggio" (COM (2016) 790 definitivo) (Atto comunitario n. 298), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2ª, 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi,

prima tappa verso una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata" (COM (2016) 766 definitivo) (Atto comunitario n. 299), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Proposta relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo. Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro" (COM (2016) 740 definitivo) (Atto comunitario n. 300), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 14ª;

comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Un partenariato rinnovato con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (JOIN (2016) 52 definitivo) (Atto comunitario n. 301), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 14ª;

comunicazione della Commissione "Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019" (COM (2016) 773 definitivo) (Atto comunitario n. 302), alle Commissioni riunite 10ª e 13ª e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014 – 2017) (COM (2017) 22 definitivo) (Atto comunitario n. 303), alla 7ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Valutazione dei programmi di monitoraggio condotti dagli Stati membri a norma della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino" (COM (2017) 3 definitivo) (Atto comunitario n. 304), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Lavoro più sicuro e più sano per tutti. Aggiornamento della normativa e delle politiche dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro" (COM (2017) 12 definitivo) (Atto comunitario n. 305), alla 11ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 12ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa alle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi professionali (COM (2016) 820 definitivo) (Atto comunitario n. 306), alla 2ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 10ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Terza relazione sui progressi compiuti verso

un'autentica ed efficace Unione della sicurezza" (COM (2016) 831 definitivo) (Atto comunitario n. 307), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Ottava relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento" (COM (2016) 791 definitivo) (Atto comunitario n. 308), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" (C (2016) 8600 definitivo) (Atto comunitario n. 309), alla 14ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 2ª e 3ª;

comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "La migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale Gestire i flussi e salvare vite umane" (JOIN (2017) 4 definitivo) (Atto comunitario n. 310), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'efficacia della direttiva 89/665/CEE e della direttiva 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE, sulle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici (COM (2017) 28 definitivo) (Atto comunitario n. 311), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Ai sensi dell'articolo 25 TFUE sui progressi verso l'effettiva cittadinanza dell'UE 2013-2016" (COM (2017) 32 definitivo) (Atto comunitario n. 312), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico. Relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017" (COM (2017) 30 definitivo) (Atto comunitario n. 313), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Spazio europeo della ricerca: è il momento dell'attuazione e del monitoraggio dei progressi" (COM (2017) 35 definitivo) (Atto comunitario n. 314), alla 7ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulle attività volte a rendere pienamente operativa la guardia di frontiera e costiera europea (COM (2017) 42 definitivo) (Atto

comunitario n. 315), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 4ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Il ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare" (COM (2017) 34 definitivo) (Atto comunitario n. 316), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 10ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare (COM (2017) 33 definitivo) (Atto comunitario n. 317), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 10ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (COM (2017) 31 definitivo) (Atto comunitario n. 318), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (COM (2017) 37 definitivo) (Atto comunitario n. 319), alle Commissioni riunite 10ª e 13ª e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori" (COM (2017) 63 definitivo) (Atto comunitario n. 320), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 10ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio" (COM (2017) 48 definitivo) (Atto comunitario n. 321), alle Commissioni riunite 10ª e 13ª e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti "Seconda relazione sullo Stato dell'Unione dell'energia (COM (2017) 53 definitivo) (Atto comunitario n. 322), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 13ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Costruire un'economia dei dati europea" (COM (2017) 9 definitivo) (Atto comunitario n. 323), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2ª, 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'attuazione della direttiva 2010/53/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM (2016) 809 definitivo) (Atto comunitario n. 324), alla 12ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul problema dell'efficacia della cessione di credito o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto o surrogato rispetto al diritto di un'altra persona (COM (2016) 626 definitivo) (Atto comunitario n. 325), alla 2ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Qualità della benzina e del carburante diesel utilizzati per il trasporto stradale nell'Unione europea (Anni di riferimento 2014 e 2015)" (COM (2017) 49 definitivo) (Atto comunitario n. 326), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 8ª, 10ª e 14ª.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 7 marzo 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di SOGESID SpA, per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 13ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 503)

della Fondazione "La Triennale di Milano" per gli esercizi 2014 e 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 504);

dell'Autorità Portuale di Taranto per gli esercizi dal 2013 e 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo

131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 505*).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Zin ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06499 del senatore Panizza ed altri.

Mozioni

CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premessi che:

la coltivazione del riso nel nostro Paese affonda le sue radici nelle tradizioni, nelle ricette e nella cultura popolare. Indubbiamente, le caratteristiche del riso italiano sono qualitativamente superiori ad altre produzioni a livello mondiale. La coltivazione del riso fa parte della storia e del paesaggio italiano ed è un comparto che caratterizza specifici territori. Difendere la produzione italiana significa non solo tutelare un comparto produttivo di qualità, ma anche salvaguardare il territorio e proteggere il consumatore;

nella campagna 2015/2016 in Europa sono state importate 1.335.702 tonnellate di riso lavorato (con un aumento del 65 per cento rispetto alla campagna 2008/2009 e del 14 per cento rispetto a quella 2014/2015) delle quali 369.678 tonnellate dai Paesi meno avanzati (PMA) (con un aumento del 7 per cento rispetto alle 345.969 tonnellate della campagna 2014/2015) di cui il 20 per cento proveniente unicamente dalla Cambogia, primo fornitore di riso dell'Unione europea;

la produzione europea di riso ammonta a 1,8 milioni di tonnellate annue per un fatturato di circa 3 miliardi di euro. L'Italia, primo produttore di riso in Europa, ha un territorio di 234.300 ettari, con 140 varietà di riso e circa 1.500.000 tonnellate di prodotto. Nella filiera operano 4.265 aziende risicole, con una estensione media di 55 ettari, e gli addetti al settore sono circa 5.000. Le industrie risiere sono circa 100, delle quali 6 detengono complessivamente più del 50 per cento del mercato, il tutto per un volume di affari di circa 1 miliardo di euro;

le importazioni dai PMA coprono il 27 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale. Nel 2026 tali importazioni arriveranno a coprire il 50 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale. La concorrenza del riso asiatico è particolarmente concentrata sulla varietà Indica e le importazioni crescenti (in particolare da Cambogia, India, Pakistan, Vietnam e Thailandia) stanno provocando lo spostamento delle semine verso la varietà Japonica, con gravi squilibri di mercato per entrambe le tipologie di prodotto;

il consumo nell'Unione europea di riso è coperto per il 50 per cento dal prodotto di importazione che per i due terzi non paga il dazio. Infatti, il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), istituito nel 1971 per aiutare la crescita dei Paesi in via di sviluppo, è lo strumento con il quale l'Unione europea accorda ad alcuni Paesi un accesso preferenziale al merca-

to interno, mediante la concessione di una tariffa preferenziale dei dazi, o perfino a dazio zero, all'importazione. L'SPG comprende un regime EBA (*everything but arms*) che concede l'accesso in esenzione da dazi e contingenti per tutti i prodotti importati, ad eccezione di armi e munizioni, dai Paesi meno sviluppati. Sono 49 i Paesi meno sviluppati che beneficiano del regime EBA per un periodo illimitato;

l'SPG prevede meccanismi di sorveglianza e salvaguardia che permettono di ripristinare i normali dazi, qualora si verificino determinate condizioni. Infatti, l'articolo 22 del regolamento (UE) n.978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, prevede che "Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sia importato in volumi e/o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati per detto prodotto". Inoltre, il regolamento prevede che in presenza di elementi che provano questo rischio, la Commissione europea avvia un'inchiesta e se è necessario può decidere di ristabilire i normali dazi delle tariffe doganale comune;

nel 2014, il nostro Paese aveva avviato la procedura per la richiesta dell'attivazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia", di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, ma purtroppo questa richiesta è stata respinta senza tenere in considerazione gli enormi danni per il settore risicolo italiano;

il riso importato da questi Paesi, oltre ad essere esente da dazi, non è neppure soggetto a tutta una serie di regole fondamentali per la commercializzazione in Italia;

il Sistema rapido di allerta per gli alimenti e i mangimi europei (RASFF), istituito in ambito europeo per la notifica in tempo reale dei rischi diretti o indiretti per la salute dei consumatori connessi all'uso di alimenti o mangimi, nel 2016 in Europa ha segnalato ben 12 allerte sanitarie da contaminazione per riso e prodotti a base di riso, provenienti da Paesi *extra* comunitari. Nelle partite fuorilegge sono state riscontrate più presenze irregolari e pericolose per la salute dei consumatori: antiparassitari, aflatossine cancerogene o altre tossine oltre i limiti, infestazioni da insetti, livelli fuori norma di metalli pesanti e presenza di OGM proibiti in Italia e in Europa;

il 20 febbraio 2017, a Milano, si sono riuniti 50 dei maggiori produttori di riso europei (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Bulgaria e Ungheria) per condividere una piattaforma comune da sottoporre ai Ministri dell'agricoltura dei rispettivi Paesi con l'obiettivo di aprire un tavolo con la Commissione europea per la revisione delle norme vigenti sulla importazione di riso dagli Stati extra europei, che usufruiscono del sistema EBA. Tutti questi Paesi, tra le altre cose, chiedono alla Commissione europea: l'attivazione della clausola di salvaguardia, prevista dal Sistema di preferenze generalizzate (SPG), per il ripristino dei dazi doganali verso i Paesi meno avanzati (PMA) che esportano riso in Italia e in Europa;

l'import di riso lavorato dai Paesi meno avanzati determina effetti negativi, che si concretizzano in una marcata riduzione delle superfici investite a riso. Infatti, i produttori italiani registrano una forte caduta dei margini reddituali della coltivazione, con un mai tanto forte approssimarsi del limite di abbandono della coltivazione di riso;

quello che preoccupa e penalizza gli operatori della filiera risicola è anche la mancanza di trasparenza in etichetta sull'origine del riso, che pur se non essenziale all'economia generale del settore, partecipa a rendere il quadro complessivo gravissimo;

il regolamento (UE) n. 1169/2011, entrato in vigore a partire dal 13 dicembre 2014, relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori, richiama esplicitamente quali debbono essere i principi guida e la tipologia di informazioni che gli operatori devono adottare relativamente agli alimenti commercializzati;

l'inserimento dell'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine del riso è una forma di tutela fondamentale per i consumatori, che devono poter conoscere l'origine della materia prima, così da poter identificare il riso "Made in Italy" e fare una scelta consapevole durante l'acquisto, ma è anche una tutela per i risicoltori italiani,

impegna il Governo:

1) ad intervenire nuovamente presso la Commissione europea, affinché sia attivata la "clausola di salvaguardia", prevista dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, per il ripristino dei dazi doganali verso i Paesi meno avanzati, riconoscendo la gravità della situazione in cui versa il settore risicolo italiano a fronte dell'*import* dai PMA;

2) ad attivarsi in sede europea, allo scopo di fissare regole reciproche tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi in ambito fitosanitario e commerciale, al fine di favorire un mercato trasparente;

3) ad adottare le opportune iniziative per rendere applicabile anche al riso la disciplina sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, al fine di tutelare la salute dei consumatori e preservare e valorizzare il riso "Made in Italy".

(1-00746)

Interrogazioni

GATTI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la cosiddetta "opzione donna" è stata prevista dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria";

all'articolo 1, comma 9, si prevedeva che "In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore

a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione";

la norma è stata oggetto di circolari interpretative e di una specifica previsione contenuta nella manovra sulla previdenza del dicembre 2011 (la cosiddetta riforma Fornero);

considerato che:

le circolari che sono state emanate nel 2012 hanno condizionato pesantemente la possibilità di utilizzare quella opportunità per le donne destinatarie della norma;

di fatto, queste riducevano il periodo nel quale le donne interessate potevano utilizzare le opportunità previste dalla sperimentazione: la condizione da assolvere entro il 31 dicembre 2015 (fine della fase di sperimentazione) non era più la maturazione del requisito, ma diventava la decorrenza del trattamento pensionistico: un anno di "finestra mobile" più 3 mesi di "aspettativa di vita" (anticipando così di 15 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 21 mesi per le lavoratrici autonome il termine entro il quale si dovevano possedere i requisiti richiesti);

considerato inoltre che:

nella legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) l'interpretazione restrittiva derivante dalle circolari INPS è stata superata per quanto riguarda la finestra mobile di 12 mesi, ma è rimasta l'"aspettativa di vita" di tre mesi. Si sono escluse quindi le donne che non maturavano i requisiti, inclusa l'aspettativa di vita, entro il 31 dicembre 2015, cioè che avevano compiuto gli anni (57 se dipendenti e 58 se autonome) negli ultimi 3 mesi del 2015;

nella legge di stabilità per il 2016 erano stati previsti ben 2 miliardi e mezzo di risorse necessarie per la copertura, per 36.000 donne;

nella piena convinzione che queste stime non corrispondessero a quella che sarebbe stata la realtà, sempre in legge di stabilità per il 2016, si era prevista l'attivazione di un "contatore" specifico per la verifica del numero delle donne, che avrebbero utilizzato effettivamente questa opportunità, ma anche dei costi reali;

in quel contesto, proprio in considerazione della quantità di risorse e del fatto che fossero vincolate a fini analoghi al regime sperimentale opzione donna, era maturata anche l'aspettativa che si potesse prorogare effettivamente opzione donna, anche a donne nate negli anni successivi al 1957 (autonome)/58 (dipendenti);

nella legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) è stata inserita una norma che ha consentito di superare l'ultimo ostacolo, quello riguardante le nate nell'ultimo trimestre. Ma la Ragioneria generale dello Stato e l'INPS, sulla base del fatto che il diritto è "cristallizzato" e quindi le donne potrebbero utilizzare l'opzione anche oltre il termine in cui maturano il diritto, hanno preteso di "congelare" lo stanziamento della legge di stabilità per il 2016 e che fossero stanziati ulteriori risorse;

tutto ciò ha determinato il fatto che qualsiasi ulteriore proroga di opzione donna non possa essere automaticamente finanziata con risparmi dei precedenti interventi, e che il costo verrebbe quantificato con gli stessi criteri, certo sproporzionati, ma certificati di INPS e Ragioneria;

considerato infine che a giudizio dell'interrogante:

l'istanza presentata dal "Comitato Opzione Donna Proroga 2018" si fonda su una ragione molto seria: l'innalzamento senza gradualità dell'età pensionabile delle donne disposta per il pubblico impiego nel 2009 e per il settore privato e autonomo dal "Salva Italia" a fine 2011, e la storica mancanza di qualsiasi riconoscimento della differenza di genere per l'accesso alla pensione (fra l'altro, non riconoscimento del lavoro di cura di figli e anziani, funzione di *caregiver* non riconosciuta, discontinuità lavorative legate alla maternità) hanno generato un grave disagio in gran parte delle lavoratrici, sia dipendenti che autonome;

la legge che prevedeva l'aumento dell'età nel pubblico impiego aveva previsto che i risparmi fossero destinati per l'occupazione femminile e per potenziare i servizi per l'infanzia. In realtà quei risparmi non sono mai stati utilizzati a tali fini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda fornire i dati, direttamente o attraverso l'INPS, frutto dell'attivazione del "contatore", previsto dalla legge di stabilità per il 2016, per la verifica del numero delle donne che hanno utilizzato effettivamente questa opportunità, ma anche dei suoi costi reali;

se, anche in considerazione dei risultati dell'indagine conoscitiva sulle disparità di trattamenti pensionistici tra uomini e donne effettuata alla Camera dei deputati, non intenda utilizzare anche l'esperienza dell'opzione donna, per riparare al credito previdenziale che hanno le donne del nostro Paese rispetto a quelle di altri Paesi europei.

(3-03577)

FAVERO, AMATI, ANGIONI, FASIOLO, GIACOBBE, MORGONI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

da notizie giornalistiche si apprende del difficile momento lavorativo che alcuni lavoratori della Sacal, azienda di lavorazione dell'alluminio, con sede a Carisio (Vercelli) stanno vivendo negli ultimi mesi;

da una nota della CGIL, si apprende, infatti, che 10 soci lavoratori addetti alle attività di pulizie industriali e civili presso la citata azienda sono rimasti senza occupazione e senza retribuzione per oltre due mesi;

al mese di dicembre 2016, la Sacal avrebbe maturato un debito di circa 60.000 euro più tredicesima nei confronti dei 24 soci-lavoratori, oltre a 26.000 euro di contributi previdenziali e 190.000 euro di debito con la cooperativa vercellese 'Il Giglio', l'ultima subentrata, in ordine di tempo, nella gestione dell'appalto di pulizie;

il numero elevato di imprese, che negli anni si sono succedute nell'appalto di pulizie avrebbero determinato una forte instabilità occupazionale tra i lavoratori impiegati presso la stessa azienda;

considerato che:

a quanto risulta agli interroganti, parte dei lavoratori sarebbero stati riassunti dall'azienda che avrebbe versato loro i compensi dovuti e i contributi arretrati;

nonostante ciò, il ritardo nei pagamenti delle retribuzioni, la mancata erogazione di alcune mensilità e la riduzione del personale nei mesi scorsi, hanno determinato un grave disagio tra i lavoratori dell'azienda, che vedono il loro futuro lavorativo sempre più compromesso;

rilevato, inoltre che:

da notizie giornalistiche, si apprende che lo scorso luglio 2016, il tribunale di Vercelli ha condannato in primo grado l'amministratore delegato e il responsabile per la sicurezza ecologica della stessa Sacal a 8 mesi di reclusione per inquinamento ambientale, oltre al risarcimento danni e ha imposto alla stessa azienda di procedere alla bonifica dell'area e alla distruzione dei cumuli di alluminio stoccati nello stabilimento;

a quanto risulta agli interroganti, l'azienda risulterebbe ancora inadempiente per quanto riguarda i processi produttivi adottati, che non risponderebbero agli *standard* di sostenibilità ambientale previsti dalle norme vigenti e i non adeguati interventi di messa in sicurezza dei lavoratori;

entro il mese di marzo 2017, sarebbe prevista una conferenza dei servizi allo scopo di approvare un piano di caratterizzazione delle aree esterne, per verificare lo stato di contaminazione ambientale;

spetta al Comune di Carisio pronunciarsi sull'eventuale messa in sicurezza di uno dei cumuli di scarti stoccati, ancora presenti sul territorio. In alternativa il materiale verrà gestito nell'ambito dell'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, che autorizza l'esercizio di una installazione presso un'azienda a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, in attuazione della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), insieme agli altri cumuli presenti;

l'efficacia dell'AIA, il cui riesame è stato eseguito nel mese di gennaio 2017, sarebbe stata sospesa a causa della mancanza di alcune garanzie finanziarie da parte dell'azienda,

si chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sia a conoscenza della grave situazione in cui versano alcuni lavoratori della Sacal di Carisio e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per garantire a tali lavoratori il mantenimento del posto di lavoro, le retribuzioni arretrate e il pagamento in tempi consoni delle retribuzioni future;

se non ritenga di dover verificare il rispetto da parte di tale azienda della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ritenga di dover verificare il rispetto da parte della stessa azienda della normativa vigente in materia ambientale, in considerazione del perdurare dell'inquinamento che gravi danni ha arrecato e continua ad arrecare alle colture e alla popolazione locale.

(3-03578)

BORIOLO, CHITI, Stefano ESPOSITO, FAVERO, Elena FERRARA, FISSORE, FORNARO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali di categoria e la Federazione nazionale della stampa hanno informato diversi parlamentari, tra cui gli interroganti, della grave decisione adottata dalla proprietà del gruppo di emittenti televisive "Telecity", "Italia 8" e "Telestar" di voler avviare le procedure di licenziamento collettivo di 69 lavoratori, ovvero del 60 per cento circa dei dipendenti attualmente occupati presso tali emittenti, concentrati nelle province di Milano, Torino, Genova e Alessandria;

considerato che:

la notizia è fortemente allarmante, sia per il numero elevato di lavoratori che coinvolge, sia perché, sempre secondo quanto riportato da fonti sindacali, la proprietà non intenderebbe far ricorso agli ammortizzatori sociali, abdicando sostanzialmente ad ogni possibile e serio progetto di ristrutturazione;

sempre da fonti sindacali si apprende, inoltre, che in concomitanza dei licenziamenti, la proprietà intenderebbe procedere alla chiusura delle sedi Torino e Genova e che a tutt'oggi ai lavoratori non è stato ancora corrisposto il 50 per cento della tredicesima mensilità 2016 e il 50 per cento dello stipendio di gennaio 2017;

considerato che la decisione adottata dalla proprietà, oltre alle evidenti e pesanti ricadute sul piano occupazionale, preoccupa fortemente anche per gli inevitabili, pesanti riflessi, che avrebbe sul diritto all'informazione dei cittadini, considerato il ruolo di primaria importanza che tali emittenti svolgono a favore delle comunità locali per le quali da anni rappresentano un punto di riferimento importante;

considerato che la profonda crisi aziendale che ha interessato le 3 emittenti del circuito Telecity come anche le altre emittenti del più grande circuito "7 Gold", di cui il gruppo Telecity è parte, da quanto si apprende, sarebbe stata determinata principalmente dalla mancata erogazione dei contributi dovuti dalle istituzioni pubbliche, ivi compreso il Ministero dello sviluppo economico,

si chiede di sapere:

se quanto riportato in premessa risulti corrispondere al vero e, in caso affermativo, quali urgenti iniziative di competenza il Governo intenda adottare per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali delle tre emittenti televisive Telecity, Italia 8 e Telestar;

quale sia l'entità dei contributi statali dovuti e non ancora erogati a Telecity, Italia 8, Telestar, la ragione della mancata erogazione di tali contributi e i tempi previsti per l'erogazione di quanto dovuto e non ancora corrisposto alle stesse emittenti;

se come richiesto dalle organizzazioni sindacali e dalla Federazione nazionale stampa italiana, il Governo abbia convocato, o intenda convocare un tavolo di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di individuare ogni possibile soluzione, volta a salvaguardare i livelli occupazionali, a ripristinare il rispetto delle norme contrattuali con particolare riferi-

mento alla gestione di ferie e permessi e il pagamento della tredicesima e del restante 50 per cento della mensilità di gennaio e a riaprire il confronto sul rilancio editoriale di un presidio di informazione di primaria importanza per le comunità locali.

(3-03579)

PANIZZA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ZIN - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

(3-03580)

(Già 4-06499)

BLUNDO, GIARRUSSO, PUGLIA, COTTI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a parere degli interroganti:

il mondo della scuola sta attraversando un periodo storico di grande incertezza e confusione, acuito dalle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107. Le maggiori difficoltà si sono verificate con le modalità di reclutamento e le fasi previste al comma 98 dell'articolo 1 della stessa legge, che hanno riguardato gli iscritti alle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

a peggiorare la situazione ha contribuito anche quanto disposto nel comma 114 dell'art. 1 dalla legge n. 107 del 2015, secondo cui "il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (...) bandisce entro il 1 dicembre 2015 un concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali (...) per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio". Tuttavia, ai sensi del comma 110, hanno potuto partecipare alle prove concorsuali bandite nel febbraio 2016 (quindi in ritardo rispetto ai termini temporali previsti nella legge n. 107 del 2015), per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, solo ed esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, solo i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Ciò ha prodotto due conseguenze: l'esclusione dal concorso dei docenti di III fascia, non abilitati, ma in possesso del titolo di studio valido per accedere all'insegnamento o che stiano già insegnando da molti anni e l'obbligo per i docenti di II fascia di sottoporsi a nuove prove concorsuali, nonostante il possesso dei titoli abilitativi richiesti e gli anni di servizio accumulati;

considerato che per gli insegnanti di II fascia al danno si è aggiunta anche la beffa, con l'elevato numero di bocciature registratosi in sede concorsuale che è stato imprudentemente "giustificato" dal Ministero in indirizzo con l'incapacità delle commissioni, il fallimento dei percorsi abilitanti

TFA (tirocini formativi attivi) e PAS (percorsi abilitanti speciali) o, addirittura, l'impreparazione dei candidati. Un atteggiamento che, a parere degli interroganti, si è rivelato poco rispettoso dei sacrifici personali ed economici dei docenti nel conseguimento dei titoli abilitativi, nonché dell'impegno e professionalità dimostrato nello svolgimento dell'attività di insegnamento, si chiede di sapere:

per ogni classe di concorso, quanti siano i docenti inseriti nella graduatoria di merito scaturita dal concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 e quanti di loro siano già stati inseriti in ruolo o attendono di essere inseriti;

quanti siano, per ogni classe di concorso, i docenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso 2016, utili per l'immissione in ruolo nel triennio 2016/2017;

quanti siano, sempre per ogni classe di concorso, i docenti inseriti nelle graduatorie a esaurimento (Gae) e quanti di essi siano stati inseriti in ruolo o attendono di essere inseriti;

quale sia, per ciascuna classe di concorso, il numero di docenti inseriti nelle graduatorie di II e III fascia d'istituto;

quanti siano, per ciascuna classe di concorso, i posti che saranno trasformati da organico di fatto in organico di diritto e quanti siano, sempre per ciascuna classe concorsuale, i docenti che andranno in pensione nel 2017, nonché i pensionamenti previsti nei prossimi 2 anni;

quale sia, per ciascuna classe di concorso, il numero dei docenti cosiddetti "soprannumerari".

(3-03581)

BENCINI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, MASTRANGELI, FUCKSIA - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 permetteva alle lavoratrici, che acconsentano al calcolo dell'assegno pensionistico interamente con metodo contributivo, di accedere anticipatamente alla pensione nel caso in cui la decorrenza dal trattamento pensionistico si collochi entro l'anno 2015 (cosiddetta opzione donna). Nello specifico, dal 2008 fino al 2015 compreso, è stato attuato un regime sperimentale per le sole lavoratrici che ha permesso loro di andare in pensione con le regole più favorevoli, ovvero quelle in vigore fino al 31 dicembre 2007 (57 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 58 anni per le lavoratrici autonome, 35 anni di contributi);

accettando, dunque, che la pensione venga calcolata con il sistema contributivo, invece che con il retributivo, il vantaggio si palesa, naturalmente, nella possibilità di maturare il diritto alla pensione di anzianità con requisiti più favorevoli rispetto a quelli tuttora richiesti ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico in questione. L'uscita effettiva può, in altri termini, essere anticipata di diversi anni rispetto alle regole ordinarie che, com'è noto, chiedono in alternativa o il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica (pensione anticipata) o il raggiungimento di un'età anagrafica pari a 66 anni e 7 mesi per le donne del pubblico impiego; 65 anni e 7 mesi le donne dipendenti del settore privato;

66 anni e un mese le autonome, unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia). In tal modo, la convenienza è evidente nonostante la pensione consista, poi, in un importo più basso; ed invero, per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo le lavoratrici che optano per il regime subiscono mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno al 25-35 per cento rispetto all'ultimo stipendio percepito. Il taglio è, tuttavia, molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime;

la possibilità di optare per il regime sperimentale viene riconosciuta alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, ed ai fondi sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 2015; a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015, e dall'articolo 1, comma 222, della legge n. 232 del 2016, possono esercitare l'opzione le lavoratrici di cui sopra ancorché, per effetto dell'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita Istat e del meccanismo delle "finestre", la prima data utile di decorrenza della pensione si apre successivamente al 31 dicembre 2015. Per questa tipologia di prestazione resta, infatti, in vigore la cosiddetta finestra mobile, secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (si veda la circolare Inps n. 53 del 2011). Si ricorda che con l'approvazione di tali ultime disposizioni è venuta sostanzialmente meno la restrizione prevista dall'Inps con le circolari n. 35 e n. 37 del 14 marzo 2012 che avevano interpretato la data del 31 dicembre 2015 come termine entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della prestazione;

tuttavia, l'interpretazione restrittiva della volontà del legislatore operata dall'Inps, adeguata solo in parte, rischia, nuovamente, di lasciare fuori dall'opzione donna tutte quelle lavoratrici nate nel quarto trimestre 1958 che matureranno i requisiti anagrafici di 57 anni e 3 mesi (aumentati di ulteriori 4 mesi per effetto dell'adeguamento della speranza di vita) alla data del 23 luglio 2016;

considerato che:

l'articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 ha aperto anche alla possibilità di proseguire la sperimentazione oltre il 2015 se residuano fondi dalle risorse stanziare nella medesima legge per tale scopo. In particolare, si prevede un monitoraggio delle spese sulla base del quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, deve trasmettere alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti, e, "Qualora dall'attività di monitoraggio risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione";

la proroga fino al 2018 attenuerebbe quantomeno alcune iniquità tra le lavoratrici le cui date di nascita si scostano di un solo semestre, ritrovandosi, le une rispetto alle altre, con un'attesa di circa 8 anni in più,

si chiede di sapere:

quali siano le intenzioni dei Ministri in indirizzo circa l'estensione del regime sperimentale oltre il 2015;

se, pertanto, sia stata valutata la possibilità di impiegare le risorse non utilizzate, anche alla luce dei dati emersi risultanti dall'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 2018 del 2015, per un'ulteriore proroga dell'opzione donna oltre il 31 dicembre 2015, previsto per la conclusione della sperimentazione, ovvero fino al 31 dicembre 2018.

(3-03582)

MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, PUGLIA, LEZZI, MORRA, BERTOROTTA, GIARRUSSO, TAVERNA - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

secondo quanto riportato dal portale governativo "soldipubblici" l'università di Cassino ha sostenuto nel 2015 spese per liti (con patrocinio legale) pari a 409.160,79 e a 1.453.063,67 euro nel 2016, tali spese potrebbero essere comprensive anche degli oneri derivanti dall'esecuzione delle sentenze;

nella precedente interrogazione 3-02358 del 16 novembre 2015 la prima firmataria del presente atto faceva riferimento alle anomalie della gestione amministrativa dell'ateneo. Infatti, dal verbale del consiglio di amministrazione dell'università di Cassino del 18 giugno 2013, punto 27 all'ordine del giorno denominato "varie, eventuali e sopraggiunte", si apprendeva che l'Ateneo doveva sostenere una spesa pari a 281.371,01 euro, per gli effetti dell'ordinanza del Tribunale di Cassino dell'11 giugno 2013, che aveva dichiarato l'illegittimità di alcuni licenziamenti effettuati dall'università disponendo il reintegro nel posto di lavoro con corresponsione della relativa indennità risarcitoria, e tale importo trovava copertura mediante trasferimento della somma dal fondo di riserva al capitolo di spesa "spese legali" del bilancio unico di previsione 2013, con il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti;

nel rendiconto finanziario 2013 dell'università si evinceva che la variazione di bilancio di importo pari a 281.371,01 euro è riportata nel capitolo "spese per la didattica";

con riferimento al conferimento di incarichi di consulenza legale, risulta agli interroganti che l'Università non abbia espletato procedure ad evidenza pubblica ma si sia limitata ad adottare decreti rettoriali di conferimento;

si apprende dal sito dell'ateneo che tali incarichi, in particolare nel 2015, sarebbero stati 12, conferiti a due studi legali, per un totale di circa 122.000 euro; nel 2016 sempre per gli stessi studi legali sarebbero stati spesi circa 210.000 euro;

al riguardo si segnala che l'Avvocatura dello Stato, che si è più volte pronunciata in merito, ha ribadito il 5 luglio 2007 il carattere esclusivo del suo patrocinio nei confronti delle università, confermando quanto già affermato in due precedenti consultazioni dell'agosto (per l'università) e del settembre 2000 (per l'istituto universitario navale di Napoli), precisando espressamente che «in giurisprudenza anche dopo l'entrata in vigore della L. 186/89 è stato costantemente ribadito che "ai sensi dell'56 del R.D. 31 Agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 43 del D.R. 30 Ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 11 della legge 3 Aprile 1979, n. 103, la rappresentanza e difesa in giudizio di un'Università degli Studi statali, ove non sussista conflitto con lo Stato con le Regioni, spetta "ope legis" all'Avvocatura dello Stato, mentre può essere affidata ad un difensore del libero foro in forza di apposita e motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza" (cfr. da ultimo Cass. 1086/2001 e prima Cass. 13292/99 e Cass. 7649/97) che "le Università statali, al pari degli altri istituti statali di istruzione superiore, costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica, essendo inseriti nell'organizzazione statale" (Cass. 13292/99 cit.) ed in ragione di ciò si è ritenuta la nullità della notificazione della citazione compiuta presso la sede dell'Università e non "dell'Avvocatura dello Stato" (Cass. 8877/97)»;

a ciò si aggiunga che il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, se, da un lato, all'art. 17, comma 1, lettera *d*), elenca una serie di servizi legali che non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del codice stesso (tutti gli altri servizi legali punti non elencati rientrano nei servizi di cui all'allegato IX, per i quali trova applicazione il codice, con alcune differenziazioni in tema di pubblicità), dall'altro, all'art. 4 prevede che "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";

considerato che le anomalie di gestione amministrativa paventate dagli interroganti sarebbero confermate da un articolo de "la Repubblica" del 14 marzo 2017 che riporta: «L'Università di Cassino ha un buco di 44 milioni di euro, che è una cifra superiore - di poco, ma superiore - alle entrate correnti dell'ateneo nell'arco di un anno. (...) il buco da 44 milioni, 35 dei quali sono contributi non versati all'Inps e 9 milioni interessi e sanzioni»;

considerato infine che:

ai sensi dell'articolo II.8 dello statuto dell'università, dei 5 membri che compongono il collegio dei revisori dei conti, 4 sono di nomina ministeriale, di cui un componente effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un componente effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'economia e finanze;

ad avviso degli interroganti le amministrazioni centrali coinvolte per competenza dovrebbero sorvegliare l'istituzione, alla luce della gestione anomala delle risorse pubbliche che potrebbe aver già causato un danno erariale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

di quali elementi dispongano, per il tramite dei propri rappresentanti presso il collegio dei revisori dei conti e, in particolare, per verificare il corretto e legale utilizzo di soldi pubblici;

quali iniziative, nei limiti delle rispettive competenze e nel rispetto dell'autonomia delle università, intendano intraprendere, al fine di interrompere le condotte che, di fatto, possono cagionare un danno erariale;

se, considerata la possibilità di avvalersi dell'Avvocatura di Stato, non ritengano spropositate le somme di denaro spese dall'università di Casinò per patrocinio legale;

quali iniziative intendano intraprendere, ciascuno per le rispettive competenze, per garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità della pubblica amministrazione.

(3-03584)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BLUNDO, GIARRUSSO, PUGLIA, CAPPELLETTI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che:

il comma 8-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 ("sblocca Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha regolato la modalità di finanziamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) realizzati dalla protezione civile nei comuni colpiti dal sisma del 2009, al fine di ospitare le persone rimaste senza abitazione. Nello specifico è stato stabilito di ripartire le spese di manutenzione ordinaria fra gli assegnatari degli alloggi, attraverso il pagamento di un canone concessorio al Comune di L'Aquila, mentre delle spese di manutenzione straordinaria si sarebbe occupato il Comune stesso utilizzando però le risorse stanziare per la ricostruzione e assegnate a tale scopo dal CIPE. Tale disposizione, che trova ispirazione nell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3945 del 2011, vincolava il Comune di L'Aquila alla distinzione delle due voci di spesa, stabilendo in via autonoma come quantificare l'una e l'altra;

con delibera n. 29 del 19 marzo 2015, il Consiglio comunale di L'Aquila ha dato attuazione alle previsioni contenute nel decreto-legge, stabilendo l'applicazione a tutti gli assegnatari di un canone di compartecipazione, da versare sempre al Comune, finalizzato anche alla copertura delle spese di manutenzione ordinaria delle parti comuni. Si specificava che tale canone, quantificato in 0,60 euro al metro quadrato di superficie utile dell'alloggio assegnato, è destinato alla copertura delle spese di manutenzione ordinaria e pulizia delle parti comuni degli impianti (caldaie, ascensori, eccetera), dei consumi di energia elettrica di illuminazione delle parti comuni e degli impianti, nonché delle attività di gestione amministrativa e contabile degli immobili. Allo stesso tempo, con delibera CIPE n. 77 del 6 agosto 2015 è stato autorizzato il trasferimento al Comune di L'Aquila della somma

complessiva di 29 milioni di euro con la finalità, tra l'altro, di coprire i costi relativi alla manutenzione straordinaria degli alloggi;

considerato che:

con nota del 2 luglio 2015 il dirigente del Comune di L'Aquila responsabile del servizio progetto C.A.S.E. e MAP ha inviato agli assegnatari dei MAP una comunicazione in cui si indicava che, per quanto li riguardava, il canone di compartecipazione aveva la funzione di coprire anche le spese relative "ai numerosi interventi effettuati e da effettuare per l'intasamento delle reti fognarie, per le infiltrazioni d'acqua, per l'impermeabilizzazione dei tetti e per altri interventi di manutenzione ordinaria". La nota interpretava, a parere degli interroganti in modo esteso ed errato, la normativa, in quanto le voci di spesa precisate rientrano non negli interventi "ordinari" ma in quelli "straordinari" che il decreto-legge n. 133 del 2014 pone appunto a carico dello Stato;

la nota, pertanto, consente di fatto al Comune di L'Aquila di riscuotere dagli inquilini dei MAP un maggiore contributo finalizzato alla copertura anche di interventi di manutenzione straordinaria, nonostante abbia già ricevuto per legge e con delibera CIPE del 6 agosto 2015, per la medesima finalità, un contributo statale. Ci si chiede, pertanto, come siano stati utilizzati dal Comune i 29 milioni di euro stanziati dal CIPE visto che, da quanto risulta agli interroganti, gli interventi di manutenzione straordinaria o parte di essi sono stati finanziati dalle somme versate dai cittadini;

la condotta tenuta dal Comune è, a parere degli interroganti, quindi illegittima perché l'amministrazione comunale ha indebitamente ricompreso nel canone concessorio versato dagli assegnatari le spese di manutenzione straordinaria invece di limitarsi alla sola manutenzione ordinaria, come peraltro previsto dalla normativa vigente;

considerato inoltre che:

oltre alla formale violazione del decreto-legge n. 133 del 2014, occorre anche rilevare che si è posto a carico degli assegnatari dei MAP anche il costo di altri interventi ai quali dovrebbero essere estranei perché relativi a impianti di cui non godono e dai quali non ricevono alcun beneficio. Si pensi ad esempio alla manutenzione degli impianti comuni di riscaldamento che sono presenti solo nel progetto C.A.S.E., poiché gli alloggi dei MAP sono serviti da caldaie autonome di cui gli assegnatari curano in proprio la manutenzione. Se ne ricava che con la delibera comunale n. 29/2015, i soggetti assegnatari dei MAP sono stati chiamati a partecipare alla manutenzione di impianti (le caldaie comuni) che non forniscono alcun servizio ai loro alloggi e, soprattutto, a contribuire una seconda volta ad una spesa (la manutenzione delle caldaie) che già sopportano per proprio conto;

a giudizio degli interroganti l'ingiustizia risulta ancora più manifesta quando si fa riferimento ai pannelli solari di cui sono munite le palazzine del progetto C.A.S.E., che hanno la funzione di fornire una quota pari al 50 per cento del fabbisogno dell'acqua calda sanitaria per gli assegnatari del progetto C.A.S.E., ai quali si garantisce di contro una consistente riduzione dei costi del gas. Con la delibera comunale n. 29/2015 il costo della manutenzione dei pannelli solari del progetto C.A.S.E. viene posto a carico anche degli inquilini dei MAP i quali si ritrovano a contribuire al funzionamento

di impianti di cui non solo non godono, ma che addirittura forniscono un vantaggio economico esclusivamente ad altri assegnatari. Stessa valutazione di iniquità potrebbe essere tratta per la manutenzione delle aree verdi, che sono previste solo per i complessi del progetto C.A.S.E. e non per i MAP, o per l'illuminazione esterna di cui i moduli abitativi provvisori sono privi;

nel porre a carico di tutti gli assegnatari il medesimo importo per la manutenzione ordinaria di alloggi e spazi comuni, la delibera n. 29/2015 non tiene in alcun conto dello stato di conservazione dei singoli immobili. Tale impostazione comporta che l'ammontare dovuto dai singoli assegnatari prescindere dalla cura con cui essi utilizzano i loro appartamenti e gli spazi comuni. In sostanza, sia che faccia un uso diligente del bene assegnato, sia che lo lasci deperire o lo distrugga volutamente, l'inquilino del MAP e del progetto C.A.S.E. pagheranno lo stesso importo a titolo di manutenzione ordinaria. Anche sotto tale profilo, dunque, la delibera n. 29/2015 si palesa come gravemente iniqua perché pone a carico delle persone più responsabili i costi determinati da quegli assegnatari che usano il loro alloggio in modo negligente;

considerato altresì che:

una simile impostazione comporta delle ricadute socio-culturali ed economiche rilevanti, poiché rende inutile l'eventuale impegno degli assegnatari più virtuosi, cioè di coloro che fanno maggiore attenzione a non danneggiare i beni che sono stati loro consegnati, alimentando di fatto un atteggiamento di disinteresse verso la cosa pubblica che, in prospettiva, non potrà che tradursi in un incremento delle spese di manutenzione a carico del Comune;

la pronuncia n. 27540 della III sezione civile della Corte di cassazione del 10 febbraio 2013 ha precisato che le spese di manutenzione straordinaria "sono quelle relative a opere non prevedibili o normalmente necessarie in dipendenza del godimento normale della cosa nell'ambito dell'ordinaria durata del rapporto locatizio e che presentano un costo sproporzionato rispetto al corrispettivo della locazione. Ne consegue che rientrano in tale categoria anche le opere di manutenzione di notevole entità, in quanto finalizzate non già alla mera conservazione del bene ma ad evitarne il degrado edilizio e caratterizzate dalla natura particolarmente onerosa dell'intervento manutentivo". Restano, pertanto, escluse dall'ambito della manutenzione ordinaria le opere che hanno la funzione di riparare i difetti dell'immobile che non costituiscono una conseguenza diretta del suo utilizzo, ma che derivano da un'errata realizzazione delle sue parti, come nel caso degli interventi richiamati dal Comune nella nota del 2 luglio 2015. Preme, altresì, osservare come tale conclusione trovi conferma nella delibera n. 172/2013 del Consiglio comunale de L'Aquila con la quale era stato approvato il regolamento condominiale per il progetto C.A.S.E. ed i MAP e che contiene l'analitica individuazione dei lavori di manutenzione posti a carico degli assegnatari e di quelle di competenza del Comune. Secondo tale delibera si pongono a carico dell'amministrazione comunale i costi per le coperture, i tetti, la rete fognaria dal collettore urbano al fabbricato e all'interno del fabbricato stesso. Si tratta, di tutta evidenza, degli stessi interventi (intasamento delle reti fo-

gnarie, infiltrazioni d'acqua, impermeabilizzazione dei tetti) a cui il Comune sta destinando il canone di compartecipazione versato dagli assegnatari;

considerato pertanto che:

dai soggetti assegnatari degli alloggi il Comune stia indebitamente pretendendo, anche alla luce, a quanto risulta agli interroganti, della mancata effettuazione o completamento dei lavori di manutenzione, il rimborso di spese e costi che dovrebbero invece essere coperti dai finanziamenti statali, peraltro già ricevuti;

il Comune ha già inviato a tutti gli assegnatari dei MAP le bollette contenenti l'importo che ciascuno dovrebbe pagare minacciando in caso di mancato pagamento il ritiro delle somme del contributo pubblico destinato alla riparazione delle abitazioni, l'interruzione dell'erogazione di acqua luce e gas o, addirittura, lo sfratto dagli alloggi assegnati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano doveroso acquisire dal Comune di L'Aquila tutte le informazioni utili a verificare le modalità di utilizzo da parte dell'amministrazione dei 29 milioni di euro ricevuti con la delibera CIPE del 6 agosto 2015, e se non ritengano conseguentemente opportuno specificare dettagliatamente gli interventi di manutenzione, finanziati con tali risorse, effettuati sui MAP e sulle abitazioni del progetto C.A.S.E.

(3-03583)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ENDRIZZI, MORRA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -
Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in data 7 febbraio 2017, la CONSOB ha diramato una comunicazione a tutela dei risparmiatori sui rischi legati a investimenti in CFD (*contract for difference*) e opzioni binarie, definite "nuove forme di investimento finanziario altamente speculative, rischiose e complesse";

in particolare, le opzioni binarie, rappresentano contratti che assicurano il pagamento di un importo predeterminato, se l'evento (per esempio, raggiungimento di un determinato livello del prezzo di un'azione o del rapporto di cambio fra due valute) si verifica entro una predeterminata scadenza temporale; se l'evento non si verifica si perde tutta la somma investita;

nella citata comunicazione della CONSOB, si legge che "le opzioni binarie, presentano una struttura (e quindi rischi) simili a quella di una scommessa. Spesso si caratterizzano per la brevissima durata - ad esempio un'ora o, addirittura, un minuto - accentuando così all'estremo il carattere di scommessa, in quanto è particolarmente difficile, se non impossibile, fare previsioni con un minimo di fondamento in un così breve periodo di tempo";

le attività di gioco d'azzardo sono definibili come quelle in cui il risultato dipende dal caso. Gli investimenti negli strumenti finanziari, in particolare nel mercato delle opzioni binarie, sono altresì altamente imprevedi-

bili e aventi il carattere di "scommessa", come esplicitato nella citata comunicazione della CONSOB,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche alla luce di quanto espresso dalla CONSOB e nell'interesse della tutela degli investitori, nonché nell'interesse di stabilire la trasparenza dei mercati finanziari in modo coerente, escludendo strumenti caratterizzati da alea eccessiva, non consideri la possibilità di far rientrare alcuni prodotti, come le opzioni binarie, tra quelli su cui ha effetto la normativa in materia di gioco d'azzardo.

(4-07171)

COMAROLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in seguito all'annullamento da parte del Tar, il 25 gennaio 2017, del regolamento che ha disciplinato la fornitura di servizi delle agenzie per il 2016 (e che avrebbe dovuto disciplinarla anche per il 2017), il Governo sembra aver optato per l'indizione di un bando di gara europeo per l'assegnazione dei contratti di servizio con le agenzie di stampa per l'informazione giornalistica primaria italiana, a partire dal secondo semestre dell'anno 2017;

questa scelta è in esplicito contrasto con l'intento del legislatore che ha normato tali servizi (comma 24 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), laddove si prevede che l'acquisto dei servizi delle agenzie stampa avvenga da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, intento confermato nella recente legge 26 ottobre 2016, n. 198, che ha esteso la facoltà di aggiudicare i servizi di agenzie stampa senza obbligo di gara anche agli altri enti locali;

il nuovo codice degli appalti pubblici, entrato in vigore il 18 aprile 2016 (art. 63, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016) lascia discrezionalità al decisore pubblico circa l'assegnazione in licitazione privata di quei contratti di servizio relativi ai prodotti dell'ingegno e al *copyright*, che sono tipica espressione dei servizi di produzione intellettuale riconducibili all'attività giornalistica d'informazione primaria, ovvero al primo anello della catena del valore di un'informazione libera, democratica e pluralistica, sancita e garantita dalla Costituzione;

una grande problematica legata alla gara europea è la possibilità di accesso di attori stranieri nel settore nevralgico dell'informazione giornalistica primaria: sia quelli destinatari di contratti di servizio con i rispettivi Governi (France Press, che riceve 134 milioni di denaro pubblico), sia quelli inglesi (Reuters) con sede legale in un Paese, che presto sarà extra comunitario, sia quelli di proprietà governativa, come la EFE spagnola, sia tutti quelli non comparabili per dimensioni societarie, dimensioni organizzative, dimensioni internazionali, alle agenzie di stampa del nostro Paese;

l'attività di informazione e rilancio della comunicazione istituzionale e governativa negli altri Paesi europei è affidata alle agenzie di stampa nazionali (France Press, EFE, Reuter, Associated Press) a tutela degli interessi strategici degli Stati e dei Governi, pertanto le agenzie italiane non godrebbero del diritto di reciprocità;

questa scelta del Governo, a giudizio dell'interrogante inopportuna sotto tutti i punti di vista descritti, rischia per di più di creare un grave problema occupazionale per 830 giornalisti, più 1.400 giornalisti collaboratori per un totale di 2.230 giornalisti e circa 800 lavoratori del settore poligrafico per un totale occupazione di 3.000 lavoratori occupati,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga fondamentale escludere in via definitiva i contratti di servizio con le agenzie di stampa dai criteri di procedure di gare internazionali, senza diritto di reciprocità, con specifico riferimento alla salvaguardia degli interessi nazionali e in difesa dell'occupazione e della professionalità dei lavoratori giornalisti e poligrafici, della democraticità e del pluralismo dell'informazione, sancito dalla Costituzione Italiana e ribadito dal potere legislativo e giudiziario;

se non reputi dannoso per il nostro Paese indire una gara europea, che potrebbe consegnare a concorrenti internazionali che, per dimensioni societarie, organizzative e internazionali non sono comparabili agli attori dell'informazione primaria nazionale e ad operatori di Paesi esteri che non consentono il diritto di reciprocità nel rispetto delle logiche della leale concorrenza, la fetta più grande del finanziamento pubblico nel settore strategico dell'informazione primaria, la cui sicurezza dovrebbe essere difesa negli interessi del Paese;

quali azioni intenda mettere in atto, per garantire la sopravvivenza del comparto delle agenzie di stampa nazionali, tutelando in primo luogo i diritti dei lavoratori coinvolti.

(4-07172)

DE PETRIS - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il 3 agosto 2016, i consiglieri comunali di Arcinazzo Romano (Roma) Luca Marocchi e Antonio De Santis, con un esposto indirizzato a Procura della Repubblica di Tivoli, all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), alla Corte dei conti, alla Prefettura di Roma, al comando Guardia di finanza di Tivoli, alla Regione Lazio, hanno segnalato presunte irregolarità riguardanti l'appalto dei lavori concernenti l'installazione di apparecchiature di videosorveglianza presso il Comune di Arcinazzo Romano;

in tale esposto, i suddetti consiglieri di minoranza evidenziano che, come attestato da varie deliberazioni dell'amministrazione comunale, a partire dall'anno 2007 veniva programmata l'installazione di tali apparati di videosorveglianza nel territorio di competenza, installazione per la quale l'amministrazione stessa ha goduto di importanti finanziamenti da parte della Regione Lazio;

con la delibera di Giunta n. 75 del 9 settembre 2014, è stato disposto il conferimento dell'incarico di appalto per l'esecuzione dei lavori in questione, a partire dall'anno 2010, alla società Auxilium Tech Srl, con sede in Roma, via Giulio Vincenzo Bona n. 85, della quale risulta amministratore delegato Luca Mastroianni;

nella suddetta delibera non compare, fra l'altro, alcun riferimento al codice identificativo della gara (CIG) che deve essere obbligatoriamente acquisito dalla stazione appaltante;

a seguito di notizie apparse sulla stampa quotidiana e da precedente interrogazione parlamentare, presentata nel corso della XVI Legislatura da parte senatore Elio Lannutti (4-03932), si è appreso che la società Auxilium Tech Srl risulta coinvolta nelle indagini avviate dalle procure di Napoli, L'Aquila ed Avezzano concernenti le attività del gruppo Finmeccanica, con particolare riferimento al rilascio di fatture rivelatesi false da parte di detta società, sequestrate nella sede della società Selex Management Srl appartenente al suddetto gruppo, fatture che sarebbero state utilizzate per coprire attività illecite;

la società Auxilium Tech Srl è successivamente fallita nel corso dell'anno 2013 e l'amministratore delegato Luca Mastroianni risulterebbe coinvolto direttamente nella gestione di altre società, che hanno emesso fatture false per coprire i movimenti di fondi in nero del gruppo Finmeccanica, si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che gli atti della gara appaltata dal Comune di Arcinazzo Romano per l'installazione di apparecchiature di videosorveglianza, citata nelle premesse, siano già stati soggetti a vigilanza da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e se siano state rilevate incongruenze da parte di quest'ultimo organo di controllo;

se non ritengano necessario ed urgente, qualora i suddetti accertamenti non siano già stati effettuati, disporre quanto necessario, affinché gli atti della procedura di appalto siano acquisiti per l'effettuazione di tutti i controlli di legittimità.

(4-07173)

DONNO, GIARRUSSO, MORONESE, PUGLIA, BERTOROTTA, MARTON, CAPPELLETTI - *Ai Ministri per gli affari regionali, dell'inter-no e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in data 16 marzo 1999 veniva stipulata una convenzione tra la Provincia di Lecce ed il Comune di Taviano (Lecce) per la realizzazione, l'attivazione e la gestione di un impianto di atletica nel territorio del Comune di Taviano, avente un costo presuntivo di 4.050.000.000 di lire;

all'uopo, come statuito dall'art. 4 della convenzione, "il Comune di Taviano, nel cui territorio insiste l'impianto sportivo, si obbliga a pagare alla Provincia di Lecce, a partire dal primo anno di ammortamento del mutuo e per la durata di dieci anni, il 50% della rata del mutuo che la Provincia contrarrà per il finanziamento dell'opera. Tale pagamento avverrà sulla base di delega al Tesoriere del Comune di Taviano a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolari, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento entro il 30/06 ed il 21/12 in ognuno dei dieci anni alla Provincia di Lecce e per suo conto al suo Tesoriere la somma pari al 50% della rata di ammortamento in scadenza della quale sarà discaricato con le ricevute dei versamenti cui si riferiscono";

con deliberazione del Consiglio comunale di Taviano n. 67 del 16 ottobre 2000 veniva approvato in via definitiva "il Progetto per la realizzazione dell'impianto di atletica in località "Serrazzite" progettato dall'Ente Provincia di Lecce dell'importo complessivo di Lire 4.050.000.0000". Veniva confermata "per quanto di competenza la pubblica utilità dell'opera, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere da eseguire secondo il progetto della Provincia" e venivano altresì fissati i termini, tutti decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione, "per l'inizio e il compimento delle procedure espropriative in anni uno e in anni cinque e quelli per l'inizio e l'ultimazione dei lavori in anni uno e in anni cinque";

secondo quanto rilevato dalla Provincia di Lecce, finanziatrice *in toto* della costruzione di un campo di calcio in erba sintetica all'interno della pista di atletica per un importo di euro 620.000.000, il Comune di Taviano non realizzava le opere di urbanizzazione primaria, come statuito dallo stesso art. 5 della suddetta convenzione, ostacolando la realizzazione dell'effettiva agibilità della struttura;

inoltre, come evidenziato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 9 febbraio 2017 dello stesso Comune di Taviano, l'ente comune non corrispondeva "alla Provincia di Lecce le somme dovute in ottemperanza alle obbligazioni assunte con la citata convenzione del 16.03.1999". Per tale ragione, in data 30 settembre 2015, la Provincia inviava diffida stragiudiziale e invitava l'ente al pagamento della somma complessiva di euro 1.329.687,90 oltre interessi, in virtù della predetta obbligazione. A ciò seguiva decreto ingiuntivo dell'11 novembre 2016 in cui la Provincia in questione "ricorreva al Giudice del Tribunale di Lecce per ottenere l'ingiunzione di pagamento contro il Comune di Taviano per la somma complessiva di euro 1.548.517,57, oltre accessori della procedura monitoria";

a tal fine, "il Tribunale ordinario di Lecce, Sezione Commerciale, ingiungeva al Comune di Taviano il pagamento della somma complessiva di euro 1.548.517,57, oltre le spese della procedura monitoria quantificate in euro 4.870,00 oltre interessi ed accessori". Al riguardo, la Giunta Comunale di Taviano, perciò, autorizzava l'amministrazione comunale a formulare opposizione al decreto ingiuntivo notificato in data 17 gennaio 2017, nominando un apposito difensore;

considerato che nel corso degli anni, la cronaca locale evidenziava lo stato di abbandono dell'impianto, spesso indicato come un vero e proprio monumento allo spreco, con una spesa totale finora sostenuta di circa 3 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa;

se non ritengano necessario, compatibilmente con le proprie funzioni ed attribuzioni, di concerto con le amministrazioni interessate e in ossequio ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa, adoperarsi affinché siano avviati una serie di controlli riguardanti la struttura in questione e siano chiarite le ragioni sottese alla supposta inerzia del Comune di Taviano nell'*iter* di realizzazione e nel corretto adempimento delle obbligazioni contratte, nonché

siano verificati gli aggravii di natura economica sinora registrati nelle singole voci e quali siano le ripercussioni, anche in termini di carichi di spesa, sulla collettività;

se non ritengano opportuno attivarsi presso gli enti coinvolti, affinché siano adottate idonee misure a livello territoriale, in un'ottica di avvio funzionale del menzionato impianto, di utile reperimento di capitali, di proficua valorizzazione del patrimonio comunale di Taviano, di efficiente allocazione delle risorse pubbliche, nonché finalizzate ad evitare che gli oneri anche derivanti dal carico giudiziale in atto siano a carico dei contribuenti.

(4-07174)

PANIZZA - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2016, n. 302, entrata in vigore il 12 gennaio 2017, all'articolo 12, rubricato "Produzione di mosto cotto", comma 1, prevede che: "Negli stabilimenti enologici è permessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve o del mosto mutto per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono mosto cotto per i prodotti registrati ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e per i prodotti figuranti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni anno il Ministro aggiorna, con proprio decreto, l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano";

il termine stabilito dal secondo periodo del citato comma 1 è scaduto il 13 marzo 2017 e pare che ci siano dei rallentamenti nella stesura del decreto concernente l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, a causa della volontà del Ministero in indirizzo di voler accorpate anche altri prodotti non attinenti al menzionato articolo 12,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di voler emanare al più presto il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, secondo capoverso, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

(4-07175)

PEZZOPANE, ALBANO, CUCCA, D'ADDA, GINETTI, PAGLIARI, SPILABOTTE - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

da un'operazione antimafia denominata "Design", diretta e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia de l'Aquila e condotta dai Carabinieri del nucleo investigativo provinciale di Chieti, è emersa l'esistenza di una cellula abruzzese dell'associazione malavita meglio conosciuta come "ndragheta";

a seguito delle indagini, sono 36 le persone risultate indagate; 28 le misure cautelari richieste, tra cui 18 arresti, già eseguiti dai Carabinieri della compagnia di Chieti, coordinati dal colonnello Luciano Calabrò: 3 a Milano e il resto tra Francavilla al Mare (Chieti) e Brancaleone (Reggio Calabria), paese di provenienza della 'ndrina dei Cuppari, trasferitisi in Abruzzo nel 2009;

l'indagine ha prodotto in totale 19 arresti ordinati dalla Procura antimafia, di cui 10 in carcere, 9 agli arresti domiciliari e 9 misure non detentive e interdittive, nei confronti di soggetti calabresi e abruzzesi, indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, usura ed altro;

considerato che:

l'indagine ha evidenziato, come riportato anche dalla stampa locale e nazionale, che il presunto *clan* proveniente dal paese reggino si era radicato a Francavilla al Mare dal 2009, ha cominciato ad investire acquistando alcune attività commerciali sulla statale Adriatica. Le investigazioni, condotte per oltre 2 anni nel più stretto riserbo, hanno consentito di evidenziare come la "cellula" 'ndranghetista abruzzese, con a capo Simone Cuppari, 36enne di origini calabresi e da tempo residente sulla costa chietina, avesse consolidato un efficiente e proficuo canale di approvvigionamento di ingenti quantità di stupefacenti (prevalentemente cocaina) da un analogo gruppo di affiliati alla 'ndrangheta, stanziati in Lombardia, a loro volta riconducibili, per vincoli di sangue o parentela acquisita, alle famigerate famiglie della "Locale di Plati", dai quali approvvigionavano carichi di cocaina con cadenza periodica. La sostanza veniva quindi distribuita nel mercato abruzzese, prevalentemente nelle provincie di Chieti e Pescara, da elementi della malavita locale contigui al sodalizio. I proventi dello spaccio della droga venivano quindi, reimpiegati nell'acquisizione di attività commerciali, nel settore della raccolta di scommesse elettroniche e nella ristorazione e in episodi di usura in danno di piccoli commercianti e imprenditori locali in difficoltà, moltiplicando, in tal modo, i guadagni;

a giudizio del procuratore distrettuale antimafia, Michele Renzo, come riportato da un'intervista rilasciata al quotidiano "il Centro" del 22 febbraio 2017, l'Abruzzo non sarebbe più "un'isola felice", al contrario in Abruzzo, come hanno evidenziato altre indagini precedenti, sono ben radicate organizzazioni malavitose,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nella regione Abruzzo;

se al tal fine non ritenga di dover sollecitare maggiori controlli sul territorio da parte delle autorità preposte, aumentando in tale regione la presenza delle forze dell'ordine e mantenendo e potenziando i presidi di giustizia e ogni azione volta a garantire un maggior controllo del territorio regionale;

se non ritenga di dover incentivare le misure *antiracket* per garantire maggiore protezione alle attività commerciali abruzzesi, sempre più sottoposte alle minacce e ai ricatti da parte delle criminalità organizzata.

(4-07176)

BERNINI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- Premesso che:

in data 15 luglio 2015 è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale d'istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

la legge, che si compone di un unico articolo con 212 commi, avrebbe l'intento di "disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche dotando le stesse delle risorse umane, materiali e finanziarie nonché della flessibilità necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative";

essa avrebbe istituito, da gennaio 2016, un fondo di 200 milioni di euro, destinato alla valorizzazione del personale docente considerato "meritevole", disciplinandolo ai commi da 126 a 130;

considerato che:

al comma 127 viene enunciato che sarà compito del dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, assegnare annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione;

il comitato, come regolato dal comma 129, viene istituito presso ogni istituzione scolastica, ha durata di tre anni, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici;

il comitato individuerrebbe "i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale";

preso atto che:

pur essendo state definite alcune linee guida sui criteri che il comitato dovrebbe adottare per l'individuazione dei docenti ai quali assegnare i fondi, esse restano piuttosto generiche e soggettive, in quanto, di fatto, è il comitato stesso che, in piena autonomia, decide quali di questi criteri valutativi, adottare per valorizzare i docenti e può operare senza alcun tipo di vincolo;

a quanto risulta all'interrogante in molti casi i comitati di valutazione avrebbero enunciato i criteri adottati per la scelta dei docenti da premiare, solo a fine anno scolastico, impedendo quindi agli stessi di conoscere, in anticipo, i criteri necessari per accedere ai fondi stanziati;

in una circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inviata prima dell'estate 2016, si legge: "Al comitato di valutazione viene riservata la competenza di fissare i criteri per la valorizzazione della professionalità del docente ma sarà il dirigente scolastico a individuare i destinatari del bonus, sulla base dei criteri espressi nonché sulla base di una motivata valutazione";

rilevato che:

la distribuzione delle risorse economiche concesse alle istituzioni scolastiche tramite il fondo non è omogenea, ma dipende da molti fattori, quali, ad esempio, la dislocazione territoriale, l'individuazione di aree soggette a maggior rischio educativo, la dotazione organica dei docenti, il numero degli alunni, creando notevoli disparità fra le varie scuole, sia a livello locale, sia a livello nazionale;

il criterio, non certo secondario, relativo alla presenza in servizio dell'insegnante, come requisito per poter concorrere all'assegnazione del *bonus* premiale, non è a giudizio dell'interrogante definito in modo chiaro e preciso, lasciando anche in questo caso ampi margini di discrezionalità; in molti istituti, il *bonus* premiale sarebbe stato assegnato a docenti che, se pur per legittime motivazioni, avrebbero prestato servizio non continuato e ridotto nell'arco dell'anno scolastico e, all'opposto, non sarebbero stati valorizzati docenti, che avrebbero svolto il proprio lavoro con impegno e disponibilità oltre il proprio orario di lavoro;

la riforma de "La buona scuola", attuata dal Governo *pro tempore* Renzi, ha suscitato severe obiezioni e contrarietà da parte di molti insegnanti, soprattutto in merito ai criteri di individuazione e assegnazione del "bonus scuola" ritenuto non adeguato e talvolta discriminatorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che i criteri di assegnazione del "bonus premiale" siano troppo generici, lasciando un margine interpretativo eccessivamente ampio ai singoli comitati di valutazione e se non sia opportuno fissare criteri più oggettivi e specifici per la loro individuazione;

se la discrezionalità concessa ai dirigenti, ai quali spetta comunque la decisione finale in merito all'individuazione degli insegnanti "meritevoli", non porti, come da più parti contestato, ad una scelta esclusivamente soggettiva, traducendosi in trattamenti preferenziali e quindi, se non sia opportuno istituire appositi strumenti di controllo e trasparenza;

se non ritenga indispensabile rivedere i criteri in base ai quali vengono distribuite le risorse economiche destinate alle scuole, preso atto delle notevoli disparità di trattamento, che avrebbero subito molti docenti rispetto ad altri colleghi, a parità di impegno, qualità dei progetti presentati e tempo dedicato;

se non ritenga opportuno che i criteri di continuità e presenza in servizio vengano inseriti fra i parametri imprescindibili, al fine di poter effettuare una corretta valutazione sul lavoro concretamente svolto dall'insegnante, ritenuto meritevole del *bonus* premiale e conseguentemente esplicitato per legge.

(4-07177)

MANASSERO, ALBANO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta alle interroganti:

il 5 dicembre 2016 si è tenuta a Parigi la riunione della CIG Alpi del sud, Commissione intergovernativa per il miglioramento dei collegamenti franco-italiani nelle Alpi del Sud;

durante tale riunione, alla quale erano presenti delegazioni delle Regioni Piemonte e Liguria, della Region PACA, dei Ministeri dei trasporti e infrastrutture italiana e francese, di RFI e SNCF Reseau, sono state presentate le relazioni tecniche sull'avanzamento dei lavori relativi all'asse stradale Col di Tenda e sulla messa in sicurezza della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia;

la competenza sul rinnovo della convenzione del 1970, regolante i rapporti tra i due Stati sulla linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, è stata invece demandata ad una costituenda "Commissione mista Italia-Francia" che, durante i propri lavori, ha presentato una bozza di nuova convenzione;

l'approvazione del citato atto è molto attesa, in quanto condizione preliminare per rilanciare il collegamento transfrontaliero, su cui l'Italia ha già stanziato 29 milioni di euro;

considerato che:

da notizie di stampa si apprende che il tavolo previsto per il 15 febbraio 2017 a Torino sia saltato per tensioni interne tra i commissari e soprattutto per la volontà della parte francese di escludere i rappresentanti delle Regioni Piemonte e Liguria e della francese Provence-Alpes-Côte d'Azur dalle riunioni della commissione, durante le quali si sarebbe discusso degli indirizzi e scelte fondamentali per il collegamento ferroviario ubicato sui loro territori;

i lavori di rinegoziazione della convenzione sono stati sottratti alla responsabilità della CIG per essere assegnati ad una commissione mista da cui sono escluse le Regioni. Una decisione non priva di rischi, considerato che saranno proprio le Regioni, nella loro qualità di erogatori unici dei servizi sulla linea, a dover gestire gli eventuali limiti del nuovo testo;

le Regioni hanno chiesto di estendere l'oggetto della convenzione al collegamento Torino-Nizza, incorporando l'attuale testo in un accordo più generale, che consenta di conservare il carattere internazionale della linea, anche in quanto direttrice di adduzione al *comprehensive network* europeo;

le stesse Regioni hanno, inoltre, richiesto, di superare i sopraggiunti problemi di normativa sulla sicurezza ferroviaria che tuttora non consentono il ripristino degli originari collegamenti diretti Torino-Nizza, con grave pregiudizio per la funzionalità del servizio e per il conseguente livello di frequentazioni e introiti da bigliettazione. Criticità che, se non affrontate, e con la massima sollecitudine, avranno, già nel breve periodo, pesanti ricadute sulle finanze delle Regioni;

preso atto della decisione di sdoppiare l'accordo in 2 differenti convenzioni, una di gestione e una di finanziamento, sarebbe opportuno, a parere delle interroganti, verificare che tale scelta non metta a rischio il disegno strategico unitario e non preluda all'improprio addebito alle Regioni di costi infrastrutturali,

si chiede di sapere:

quali siano le reali tempistiche per la definizione della nuova convenzione sulla linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia;

se e quali misure si intenda porre in essere per recepire le richieste già formalizzate dai presidenti delle regioni italiane e francesi collegate alla linea ferroviaria;

quali iniziative si intendano adottare per favorire la realizzazione di un programma a lungo termine per il mantenimento dell'infrastruttura, lo sviluppo dell'intermodalità ed il cofinanziamento statale del servizio ferroviario, in ragione del suo carattere internazionale.

(4-07178)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03581, della senatrice Blundo ed altri, sulle modalità di reclutamento del personale docente;

3-03584, della senatrice Moronese ed altri, sulle spese legali sostenute dall'università di Cassino per il licenziamento di personale;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03577, della senatrice Gatti, sull'utilizzo dell'opportunità "opzione donna" prevista dalla legge n. 243 del 2004;

3-03578, della senatrice Favero ed altri, sulla situazione lavorativa dei dipendenti della Sacal di Carisio (Vercelli);

3-03579, del senatore Borioli ed altri, sulla crisi aziendale delle tre emittenti del gruppo Telecity;


3-03582, della senatrice Bencini ed altri, sulla sperimentazione del regime dell'opzione donna.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-07159 del senatore Razzi.

A N N E S S I

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 40 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE



1.900 (Testo ~~cometto~~)
MAXIEMENDAMENTO AS 2067-A
IL GOVERNO

Gli articoli da 1 a 40 sono sostituiti dal seguente:

"Art. 1 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena)

1. Dopo l'articolo 162-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 162-*ter.* - (*Estinzione del reato per condotte riparatorie*). - Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie.».

2. Le disposizioni dell'articolo 162-*ter* del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state



compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

3. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a norma dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1. Nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

4. Nei casi previsti dal comma 3, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma 3. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale.

5. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

6. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.».

7. Al l'articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500».

8. Al l'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.».

9. All'articolo 629, secondo comma, del codice penale le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a venti anni».

10. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.».

11. Al l'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;



2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;»;

2) dopo il numero 3-*bis*) è aggiunto il seguente:

«3-*ter*) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.»;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.»;

c) il secondo comma è abrogato.

12. Al l'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero;».

13. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:

«L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.».



14. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «della metà» sono inserite le seguenti: «per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché».

15. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data della entrata in vigore della presente legge.

16. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;

3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;

b) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa del reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;

c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della



libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e prevedendo comunque la durata massima delle misure di sicurezza personali, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità al momento del fatto, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura, e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità della cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità sociale siano venute meno; previsione, in caso di capacità diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;

d) tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), previsione della destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili



finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 16, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

18. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché rivedere i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli alla attuale durata media della vita umana;

b) consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato è necessario all'esercizio delle loro funzioni, previamente riservando ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonché comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati;



c) eliminare la previsione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose.

19. Il decreto legislativo di cui al comma 18 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il relativo schema è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 18, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

20. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 16 e 17 decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste nei commi 16 e 18 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

21. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».

22. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 72-bis. - *(Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato)*. - 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che



ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.».

23. All'articolo 345, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell'articolo 72-*bis*, lo stato di incapacità dell'imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato.».

24. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario.».

25. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*».

26. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.».

27. All'articolo 90-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-*ter*;».

28. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.».

29. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-*bis*,».

30. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:



«3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.»;

b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari.».

31. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

32. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il giudice» sono inserite le seguenti: «entro tre mesi»;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste»;

c) il comma 6 è abrogato.

33. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 410-bis. - (Nullità del provvedimento di archiviazione). - 1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza



dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-*bis* dell'articolo 408 e al comma 1-*bis* dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-*bis* del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.

2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.

3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1.».

34. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-*bis*».

35. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice.».

36. Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

37. Al l'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno



2017

precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.».

38. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».

39. Al l'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

40. Al l'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.

3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.».

41. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.».

42. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis.* Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al



comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.».

43. Al l'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.».

44. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».

45. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-*bis*;».

46. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-*bis*. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice.».

47. Al l'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.».

48. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-*bis*;».

49. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione



è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2.».

50. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.».

51. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 448 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 50, non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

52. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

- 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
- 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
- 3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
- 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali;».

53. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di



pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale.».

54. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».

55. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 581. - (*Forma dell'impugnazione*). - 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.».

56. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 599-bis. - (*Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello*). - 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.



3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.».

57. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.».

58. Dopo il comma 3 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.».

59. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.».

60. All'articolo 325, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «dell'articolo 311, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5».



61. Al l'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».

62. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis.».

63. Al l'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.

64. Al l'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso».

65. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.».

66. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.».

67. Al l'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera l) è sostituita dalla seguente:



«/) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio.».

68. Al l'articolo 625-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».

69. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.».

70. L'articolo 625-*ter* del codice di procedura penale è abrogato.

71. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 629-*bis*. - (*Rescissione del giudicato*). - 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640.».

72. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di



appello definiti ai sensi dell'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dal comma 56 della presente legge.

73. Al comma 3-*ter* dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;

b) il terzo periodo è soppresso.

74. Al l'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321 e 322-*bis* del codice penale.».

75. Al l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

76. Al l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

77. All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata.»;

c) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:



«1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario.

1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario.»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza.»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento.».

78. All'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;

b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;

c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» è inserita la seguente: «, 4-bis».

79. Al l'articolo 134-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al



decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-*bis* e 1-*quater*».

80. Al l'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.».

81. Le disposizioni di cui ai commi 77, 78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-*bis*, primo comma, e 416-*bis*, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

82. Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85.

83. I decreti legislativi di cui al comma 82 sono adottati, su proposta del Ministro della giustizia, relativamente alle materie a cui si riferiscono i principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 84 nel termine di tre mesi, e relativamente alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di



informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. 84.N ell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i limiti e i criteri di utilizzabilità vigenti, che:

1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

2) gli atti di cui al numero 1) non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui



al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;

3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione ai sensi del citato comma 2;

b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;

c) tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;

d) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche



e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

e) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:

1) l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;

2) la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante che è tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;

3) l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della procura così da garantire originalità e integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;

5) siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;

6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera, limitatamente ai delitti di



cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

7) i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale;

8) non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede;

f) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;

h) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di proscioglimento, nonché avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;

i) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso la sentenza di condanna, nonché avverso la sentenza di proscioglimento emessa al termine del dibattimento salvo che sia pronunciata con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non ha commesso il fatto»;

l) escludere l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa;

m) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.

85. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti



modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;

b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;

d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;

e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;

g) incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato



individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;

h) previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;

i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;

l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena;

m) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;

n) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;

o) previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere;

p) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri:

1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;

2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;

3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;

4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;

5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla



semilibertà, di cui rispettivamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;

7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;

8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;

q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;

r) previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;

s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età;

t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;

u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del



condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;

v) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.

86. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui al comma 83, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

87. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 82, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata dal comma 83, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dai commi 84 e 85.

88. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola «repertorio» è sostituita con la parola: «decreto»;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro della giustizia del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 104, del 7 maggio 2001. Il decreto:

a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione



dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.»;

c) al comma 3, la parola «repertorio» è sostituita con la parola: «decreto»;

d) al comma 4, sono eliminate le parole: «, secondo periodo,».

89. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:

a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto, altresì, delle prestazioni obbligatorie; dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;

b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, così da conseguire un risparmio della spesa complessiva;

c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti e alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

90. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo

89-bis. Il decreto di cui al comma 89 è trasmesso
comitato di redazione tecnica, alle commissioni
perenni competenti per i profili funzionali per il
relativo parere.



unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui al comma 83, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni di cui ai commi 89 e 90 con quelle di cui al testo unico in materia di liquidazione delle spese di giustizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;
- b) individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione;
- c) natura esecutiva del provvedimento;
- d) modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.

91. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

92. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

93. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

94. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 81, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*."

IL GOVERNO